P E R

Lo Balio Fra D. Gioſeppe d' Andrea; per D. Girolamo Caſtelletti Barone di Fiumegrnnde, D. Girolamo Interlandi Barone della Favarotta; D. Niccolò Ernandez, D. Ubaldo Berizzi, D. Giacomo Mortellitti, e D. Gioſeppe Bruſſoleſe

c o n t r a

D. Giovanni Imperiale Cottù Marcheſe di Rocccaforte.

IN NAPOLI

MDCCLXII.

UANTO è vero, che una delle cose più malagevoli a conoscere è l'huomo! Ben molti essempj tratti dall' antica e dalla moderna storia potremmo recarne in mezzo : ma eccone nella presente causa uno, che val per mille. Huomini pienissimi di accorgimento sono il Balio Fra D.Gioseppe d'Andrea, D. Girolamo Castelletti Barone di Fiumegrande, D. Girolamo Interlandi Barone della Favarotta, D. Niccolò Ernandez, D. Ubaldo Berizzi, D.Giacomo Mortellitti, e D. Gioseppe Brussolese : e pure sino all'anno 1753. non aveano conosciuto ancora il mal talento del Marchese di Roccaforte D. Giovanni Imperiale Cottù, tuttochè si fosse costui da' primi suoi anni portato ad abitare in Palermo, ed esercitasse quivi il mestiere di pubblico mercatante, nel quale men che in altro si può nascondere l'indole e'l costume. Crean-

deanlo huomo d' intera fede: onde avendo essi tolto a fitto in società dal R. fisco il jus proibitivo del tabacco nel Regno della Sicilia, e nelle Isole adjacenti, ed avendo poi fatto pensiero di escludere dalla società D. Placido Salpietra, D. Cosimo Agata, e D. Gioseppe Costa e Napoli, s' indussero di buon grado a promettergli, che l' avrebbono surrogato a que' tre, casochè ne restassero esclusi: ed a nome della società gliel promise il Balio d' Andrea per albarano del dì 1. del mese di Maggio: ed essendosi finalmente il caso avverato, per socio l' ammisero: e lieti di un acquisto sì fortunato il privilegiarono sopra tutti gli altri socj per altro albarano del dì 5. del mese di Settembre (*a*). Gli dierono otto de' ventiquattro carati, quanti non n' ebbe alcun' altro de' socj. Il fecero *intendente general* dell' appalto coll' annua mercede di once dugento da pagarglisi non dal dì, ch' entrava nella società, ma dal dì, che s' era primamente contratta. Gli permisero in fine di destinare a piacer suo il cassiere, onde sua fosse la cassa, e sue le scritture alla cassa appartenenti: ed a cotesto suo cassiere costituirono ancora l' annua mercede di once cento dal medesimo dì, tuttochè dovessero pagarne altrettante al Baron Naso, ch' era il primo cassiere.

Ma

(a) *Si vegga l'* appuramento de' fatti *a carte* 7. 8. 12, *e* 13.

Ma molto poco durò cotesta falsa allegrezza. In capo a' pochi mesi si accorsero di aver' ammesso un nimico, che non con aperta violenza, cui si poteva agevolmente resistere, ma per ascose insidie, da cui era ben difficile il guardarsi, intendea solamente a fare il suo pro colla rovina de' socj, secondochè costa pe' fatti, che si sono d'ordine del Sign. Commessario *appurati*. Ma primachè minutamente si esaminino, giova, che si leggan tutti in poche carte ristretti, conducendo l'idea general della causa al più chiaro intendimento di ciascuna parte di essa.

RISTRETTO DE' FATTI, ED IDEA GENERAL DELLA CAUSA.

ENtrato appena il Cottù nella società dell'appalto, ne prevede il gran lucro, ed a sfamare le ingorde voglie studia i modi da farne restar' esclusi i compagni. Era da darsi loro ad intendere, che grave danno ne avrebbon ritratto. Così se ne sarebbono essi stessi tirati fuora. Di grandi, e ben colorite mensogne era uopo a conseguire un tal fine. Altri, che 'l Marchese Cottù non potea meglio trovarle. Prontamente gliele somministravano l'indole, e l'uso. Altri non potea colorirle meglio di lui. L'essere *intendente general* dell' appalto, e l' avere in sua mano la cassa, e le scritture alla cassa appartenenti gli acquistavan gran fede. Il solo Balio d' Andrea

drea Cavaliere avvedutiſſimo, ed amminiſtrator generale dell' *arrendamento* potea rompergli il reo diſegno. Conveniva, che ſotto qualche onorato preteſto ſi mandaſſe via di Palermo. Ed a chi conveniva in quel caſo, che l' amminiſtrazion ſi cedeſſe? Era certamente da credere, che ſi cedeſſe al Cottù, che avea tra' rimanenti ſocj i caratteri più ſpecioſi. Così creſcea per la lontananza del Balio la libertà non meno che l' autorità del Cottù. Ne cerca coſtui le occaſioni. La fortuna, che favoriſce ſovente i pravi conſigli degli huomini, gliene preſta una acconciſſima. Avvenne nella Cattolica un contrabbando di tabacco. Era grande l' intereſſe della ſocietà, ma fu maggiore lo ſcandalo, che nacque da' maltrattamenti, e dalla incarcerazione degli uffiziali dell' *arrendamento*. Il bene della ſocietà richiedea, che gli audaci contrabbandieri ſeveramente ſi gaſtigaſſero ad eſſempio degli altri. Ecco la bella occaſione di slontanar da Palermo il Balio d'Andrea. Gli fa 'l Cottù forti inſtanze, e gliene fa pur fare dagli altri ſocj, perchè parta di Palermo, e venga in Napoli a' piedi del Re. Ripugna il Balio, ma 'l Cottù non rifina. Si laſcia finalmente indurre a venire. Cede al Cottù l'amminiſtrazione: parte di Palermo il dì 9. del meſe di Ottobre dell' anno 1753., ed a ſpeſe della ſocietà viene in Napoli (*a*).

Che

(a) *Tutte codeſte coſe ſi moſtreranno vere nel I Capo di queſta Scrittura.*

Che fa intanto in Palermo il Cottù? Comincia di buon' ora a ſpacciar menſogne conducenti al ſuo fine (*a*). Nel meſe di Novembre ſparge tra' ſocj le falſe voci, che l'*arrendamento era al di ſotto da* 20000. *ſcudi in circa:* che lo *smaltimento de' tabacchi era conſiderevolmente deteriorato:* che ſebbene *ſi adoperaſſero tutte le diligenze per rinvenire i contrabbandi*, cagione *di tanti danni, non ſi era potuto rinvenir coſa alcuna*: che *aſcendeva* il prezzo *de' tabacchi commeſſi a ſcudi* 100000. *in circa:* ch'*era a viſta il pagamento dell'ultimo terzo*: e che per uſcir d'affanno *ſi dovea far ceſſione dell' arrendamento al Salpietra* eſpulſo pochi meſi prima dalla ſocietà. Di ciò non contento, perchè più ſpaventevoli rieſcano coteſte voci, aggiunge, che *tutti i Tribunali* eran *contrarj* alla ſocietà, cui non ſolo *non veniva fatta giuſtizia*; ma ſi faceano ancora intollerabili *ſoverchierie*: che vano era il *ricorrere al Sign. Vicerè*, perchè *gli era a lato il Conſultore*, che, per favorire i contrabbandieri, *ſi tenea ſegreti* gli ordini Reali: e perchè diſperino i ſocj di qualunque umano ajuto, abuſando del ſacro nome del Re ſoggiunge ancora, che *da macchine ſotterranee della Corte provenivano tutte le caricature*, che da' Tribunali di Palermo ſi faceano

(a) *Le coſe, che ſi ſoggiungono come dette, o ſcritte dal Cottù, tutte ſono fedelmente tratte da lettere o ſue, o d'altri ſocj: e minutamente ſi eſamineranno nel ſuddetto I Capo.*

no alla società. Finalmente si duole or del Balio d'Andrea, che con dolci lusinghe, e con belle speranze l'avea sedotto: or delle tante moleste cure della società, che l'opprimono col *pregiudizio della salute*, *e col rischio della vita:* e per far credere a' socj, ch' e' parla da senno, finge di voler cedere i suoi carati ad altrui, e disfarsi di quel dannosissimo impaccio, e ne *fa vive instanze alla società*, perchè gliel consenta. Così (se lece di paragonare le cose picciole colle grandi) rinnovella l'astuto Cottù le antiche arti, onde dissimulavano i primi Cesari l'imperio di Roma. Le medesime cose e' scrive a' socj assenti, e spezialmente al Balio d'Andrea, ed aggiungendo mensogne a mensogne le scrive come sentimenti della società.

Ma queste in fine eran parole, e ben vedeva il Cottù, che mal potea per esse sole ingannare i compagni. Bisognava venire a' fatti, onde acquistasser fede le false voci: e i fatti doveano esser tali, che recassero alla società que' danni, ch' e' volea dare ad intendere, onde gli potesse in ogni tempo, a chi ne avesse voglia, mostrare; ma tornasser tutti in suo pro. Tali sarebbono far de' contrabbandi a proprio conto, occultar le rendite per abusarne a suo modo, ed altri simiglianti. Ed ecco e' già viene a' fatti. Il Cottù fa contrabbandi (a): il Cottù nasconde a' socj il danaro

(a) *Se ne tratterà nel Capo I. della Scrittura.*

naro della caſſa, e le rendite dell'appalto, e ne abuſa: il Cottù fa loro de' furti ſul prezzo de'tabacchi: nè ſi contenta di rubar poco. Ecco quanto grandi ſono i ſuoi furti. Que'tabacchi, che ſi erano a nome della ſocietà comperati once quattro al cantajo, ſe gli fa pagare dalla caſſa ſei oncie, e tt. 10; e quelli, che ſi erano comperati once dodici, gli ſi fa pagar diciannove. Coteſti fatti da noi ſi ſporranno in luogo più acconcio (*a*). Nè quì ſon da omettere tre altri fatti, che ſebben foſſero realmente tre delitti, nondimeno come quelli, che in apparenza non eran tali, e moſtravano ad un tempo le ſomme anguſtie, a cui era la ſocietà ridotta, e l'efficacia, e 'l zelo del Cottù, traſſero i ſocj in inganno. Chi non sa, che quando manca la rendita, neceſſario è 'l riſparmio? Ed ecco che 'l Cottù nel ſuddetto meſe di Novembre per riſparmiare i ſoldi, che ſi pagavano alle *guardie*, e *ſopraguardie* deſtinate da' ſocj a cuſtodire i lidi di Palermo, e ad opporſi a'contrabbandieri, le licenzia (*b*), tuttochè da se ſolo nol poſſa fare, e tuttochè ſieno nel porto due navi cariche di tabacco in contrabbando. Tanto in lui può l' amor del riſparmio. Chi ſi vede ſtretto da gran neceſſità, ſi ſtudia di rincarare i fitti de' fondi: ed ecco che 'l Cottù nel meſe di Gennaro dell' anno 1754. rincara i fitti delle

 bot-

(a) *Nel Capo II.*
(b) *E' da vederne il Capo I.*

botteghe, e gli accresce di once 600. (*a*). Tanto zelo del comun bene l'accende. Ma nè questo accrescimento di fitti, nè quel risparmio di soldi ristorano i danni della società. Venuto è 'l dì del pagamento del terzo: nè ci è danaro in cassa. O rovina! Immagini chi può la costernazione de' socj. Ma 'l Cottù paga di suo, acquistando le ragioni del fisco contra la società (*b*). Chi è ora, che non ne creda vere le perdite? Chi è, che non maledica il momento, in cui v'entrò? Chi è, che non cerchi di uscirne?

Ma quanto false eran le voci, altrettanto frodolenti erano i fatti. Si licenziano le *guardie*, e le *sopraguardie*, perchè si sbarchi senza opposizione il tabacco in contrabbando a conto del Cottù (*c*). Si rincarano i fitti delle botteghe, ma per rispetto dell'aumento dichiaransi i fittajuoli per (*d*) *polize di tavola* debitori del Cottù, non della società (*e*), perchè possa il Cottù darne a' socj quella parte, che vuole, e l'altra impunemente rubarne. Il terzo si paga del danaro della cassa, ma si finge pagarsi del danaro di Cottù, perchè gli si acquistino contr'a' socj le azioni fiscali, e con que-

(a) *Si sporrà minutamente cotesto fatto nel II. Capo.*

(b) *Si sporrà minutamente nel I, e II Capo.*

(c) *Si mostrerà nel I. Capo.*

(d) *Così si dicono in Palermo le polize, che appresso noi si dicono* per altrettanti.

(e) *Si mostrerà nel Capo II.*

queste temute armi si espugnino gli animi di coloro, che non s' indurrebbono altrimente a cedergli i lor carati (*a*). E già per ingiusto timore ottiene le cessioni d'alcuni: d'alcuni altri le ottiene per promesse e per doni [e si taccian per ora gli spergiuri e le falsità, che in esse sono (*b*)] tantochè de' ventiquattro carati diciassette son suoi.

Ma l'opera non è compita. Gli resta a vincere il Balio d'Andrea: ed o quanto dura è l'impresa! La saviezza, e la costanza di un Cavaliere cotanto rispettabile non lascian luogo a mezzi sì vili ed indegni: nè bastano ad ingannarlo tuttochè lontano le tante lettere, che gli scrive il Cottù su i danni irreparabili della società. Si studia in varj modi di disgustarlo, quanto più può (*c*), perchè vinto dalla noja, o dall' ira abbandoni la società. Ma 'l Balio uguale sempre a se stesso il delude. Pur colui non si acqueta, e (*d*) con infame prevaricazione fa, che 'l Salpietra (quel Salpietra, cui dal principio volea che si cedesse l'*arrendamento*) presenti una nuova offerta accrescendo il fitto di altri annui duc. 12000. Si oppone uno de' socj a nome della società dicendo, ch'eran già corsi i legittimi tempi della decima, e della sesta. Come potea riceversi con-

(a) *Si mostrerà nel I. Capo.*
(b) *Se ne parlerà ne' Capi I, e III.*
(c) *Si mostrerà nel I. Capo.*
(d) *Il seguente fatto si sporrà nel I Capo.*

tra le Leggi del Regno un'offerta sì tarda? Ecco come fa che si riceva il Cottù. Ricorre al Tribunale: espone, che avea nella società diciassetto carati, e chiede di esser preferito a condizione, che gli altri suoi socj ne restino esclusi. Così la nuova offerta si accetta. Vi si accende su la candela: ed obbliando il Cottù lo *smaltimento de' tabacchi considerevolmente deteriorato*, *i contrabbandi*, *che non si poteano rinvenire*, *le soverchierie de' Tribunali*, *le machine sotterranee della Corte*, *e le instanze fatte alla società* per trarsen fuora, accresce la nuova offerta di altri annui duc. 3000. Così riesce al Marchese Cottù per insidie, e per frodi di escludere il Balio d' Andrea. E non è sazio ancora. Con falsi crediti, e con calunniosi ricorsi gl'insidia la pace, e l'onore (a). Mal si disinfingono le offese, che si fanno altrui nell' onore. A difendere l' onor suo gli dà querela il Balio d'Andrea nel supremo Tribunale della G.C. Gliela dan pure ad un tempo D. Girolamo Interlandi Barone della Favarotta, D. Girolamo Castelletti Barone di Fiumegrande, D. Niccolò Ernandez, e D. Giacomo Martellitti. L'accusano di stellionato, di furto, e di altri delitti commessi a danno della società. Oppone il Cottù come Consigliere del supremo Magistrato del Commercio l' incompetenza del Giudice in una causa meramente criminale, nel qual genere di cause i Mi-

(a) *Se ne tratterà nel I., e III. Capo.*

Miniſtri perpetui ſoggiacciono immediatamente al ſovrano giudizio del Re *(a)*. Ne fa relazione a S. M. C. il Sig. Vicerè. S. M. crea una Giunta, ch' eſamini nel ſuo Real nome *il merito delle accuſe, e ſenza profferir ſentenza il tutto riferiſca con parere alla M. Sua medeſima, da cui ſi determinerà, quanto ſia alla giuſtizia corriſpondente* *(b)*. Ben conſapevole il Cottù de' ſuoi delitti uſa ogni arte per menare in lungo l' affare. Finalmente nel dì 1. del meſe di Febbrajo dell' anno 1757 ordina la Giunta, che *ſi regiſtrino le accuſe, e ſi formi il proceſſo*. Il Cottù ſe ne richiama al Sig. Vicerè pretendendo di eſſere inteſo prima della regiſtrazion delle accuſe, coſa nelle cauſe criminali inaudita: indi fa contr' al Balio d'Andrea un calunnioſo ricorſo a S. M. Ricorre ancora, e più volte ricorre il Balio alla giuſtizia del Re, dolendoſi, che contra le Leggi, e contra l'uſato ſtile de' giudizj criminali vedeaſi il Cottù paſſeggiar libero per Palermo: ed ecco riceve il Sig. Vicerè due Reali carte, l'una del dì 2. del meſe di Aprile, l'altra del dì 7. del meſe di Maggio ordinanti, *che ſi faccia la giuſtizia con imparzialità, ed eſattamente a tenore delle Leggi, e della pratica criminale* *(c)*: coſa, che ſi era fin dal dì 25. del meſe di Decembre dell' anno antecedente or-

(a) *Si vegga il* proceſſo offenſivo *a carte* . . .
(b) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 371.
(c) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 423.

ordinata da S. M. (*a*), e si doleva il Balio, che non si eseguisse in Palermo. Così nel dì 30. del mese di Giugno s'ingiunge mandato al Cottù di dare idonea cauzione di presentarsi ad ogni ordine della Giunta: e nel dì 5. del mese di Luglio dà'l Cottù la cauzione (*b*). In questo stato di cose inerisce alle querele date al Cottù D. Ubaldo Berizzi, il cui essempio seguì poi D. Giosepppe Brussolese. La Giunta intanto in vece di *costituire* il reo *a tenor delle Leggi*, *e della pratica criminale*, riceve le di lui eccezioni espresse in più fogli, e senza esaminare, secondochè si conveniva, il merito delle accuse, e le circostanze de' fatti riferisce al Re, che *affatto insussistenti sono le accuse*, *e che merita il Marchese Cottù dalla sovrana giustizia di S.M. essere dichiarato innocente.* Questa relazione della Giunta di Palermo, e i due processi l'uno *offensivo*, l'altro *difensivo* si sono da S.M. rimessi a questa Suprema Giunta di Sicilia, perchè riconosca i meriti della causa, e riferisca col suo parere.

Or noi partitamente esaminando i tanti fatti in sì poche carte ristretti, dimostreremo a' savissimi, ed interissimi Ministri, che la compongono, essere il Marchese Cottù reo di stellionato, di furto, di falso, e di ben molti altri delitti commessi a danno della società.

CA-

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 391.
(b) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 441.

CAPO I.

Reo di ſtellionato è 'l Marcheſe Cottù.

REi di ſtellionato ſono coloro, qui *dolo quid fecerunt*, *ſi aliud crimen non ſit*, *quod objiciatur*, ſecondochè ſcrive Ulpiano (*a*). Non è agevole noverarne le ſpezie: sì grande è 'l numero di eſſe; onde Ulpiano dopo di averne eſpreſſe alcune, ſoggiunge a modo di regola, che dove il fatto ſia *doloſo*, e *manchi il titolo del delitto*, quivi ha luogo lo ſtellionato, *nec eſt opus ſpecies enumerare* (*b*): il perchè, ſebbene trattandoſi di delitto e di pena, ſiono le Leggi da intendere il più ſtrettamente che ſi può, nondimeno da' buoni interpetri comunemente s' inſegna, che le Leggi, che ſono nelle Pandette e nel Codice ſotto il doppio titolo *Dello ſtellionato* ſi poſſono, e ſi debbono eſtendere da' caſi, cne vi ſi propongono a' caſi ſimiglianti, purchè ſi oſſervi la regola dataci da Ulpiano: e di fatto eſſi l' eſtendono (*c*).

Al lume di queſta regola di Legge può chicheſſia chiaramente conoſcere il primo delitto del Cottù: ed o quante volte il commiſe! I.

(a) *In L. ſtellionatus* 3. §. 1. *ff. de ſtellion.*

(b) *In cit. L.* 3. §. 1. *in fin.*

(c) *Boſſ. de crim. ſtell.*, *Menoch. de arbitr. caſ.* 381., *A. Matth. in lib.* 47. *ff. tit.* 13.

I. *Stellionato commesso dal Cottù contr' al Balio d' Andrea.*

TRa le spezie dello stellionato ci è la dolosa petizion dell'indebito. Così 'l Gizzarello (*a*), *Ultra poenas jam relatas, quibus petentes plus debito plectuntur, quae sunt pecuniariae, puniuntur etiam criminaliter poena corporis afflictiva extra ordinem, quia incidunt in crimen stellionatus*. Che se ciò è vero di colui, che sebbene per rispetto di tutta la summa, che chiede, sia falso creditore, nondimeno è realmente creditore d'una parte di essa; che diremo di colui, al quale nulla si dee? Molto più sarà vero, che cade nel delitto, e nella pena dello stellionato. Questa è dottrina ricevutissima, e *conclusion* di Legge vien detta dal Rainaldo (*b*), *Pro fisco stat conclusio, quod petens indebitum debet teneri poena stellionatus*.

Or non si è chiesto mai l'indebito con tanta malizia, e con tanta impudenza, con quanta fu chiesto al Balio d'Andrea dal Marchese Cottù. Venuto il Balio in Napoli esigè da D. Francesco Berio duc. 1000. in virtù d'una lettera *credenziale* del Cottù. Di cotesta summa non era nè creditore il Cottù, nè debitore il Balio d'Andrea. Il Cottù più, che altri, l'indusse a venire in Napoli. L'at-

(a) *Decis.* 20. *n.* 29. & 30.
(b) *Vot.* 164. *num.* 10.

L' atteſtano d' ordine del Giudice D. Ubaldo Berizzi (*a*), e D. Franceſco Salemo (*b*). Parimente l'atteſta D. Gioſeppe Bruſſoleſe (*c*). E quì ſi vuol notare (e ci gioverà pure in appreſſo) che l'eſſere il Berizzi, e 'l Bruſſoleſe due de' querelanti non toglie fede alle lor lettere, poichè furono eſſe *tranſuntate*, ed eſibite molto prima, che deſſer querela al Cottù (*d*). Vi venne poi (ch'è quel che più importa) per affari della ſocietà. Ce ne rende teſtimonianza Gioſeppe Imperial Conti caſſiere della ſocietà perſona dal Cottù deſtinata. Pagò coſtui a D. Pietro Romeo procuratore della ſocietà, e per eſſo al Doganiere *tt.* 21. *per l' argento imbarcato dal Balio d' Andrea partito da Palermo per la Real Corte di Napoli PER AFFARI DELLA SOCIETA` dell' arrendamento:* e pagò *per liſta controſegnata dall' Ill. Marcheſe di Roccaforte D. Giovanni Cottù* (*e*). Ma meglio,

C che

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 41.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 41, *e* 42.
(c) *Si vegga l'* app. *a carte* 43, *e* 44.
(d) *Il tranſunto delle lettere del Bruſſoleſe ſi fece nel dì* 19. *del meſe di Febbrajo dell' anno* 1756., *ed e' diè querela nel dì* 12. *del meſe di Marzo dell' anno* 1758: *il tranſunto della lettera di Berizzi ſi fece il dì* 11. *del meſe di Marzo dell' anno* 1757, *ed e' diè querela nel dì* 23. *del meſe di Luglio, come dal* proc. off. *a carte* 97, *e* 261.....
(e) *Si vegga l'* app. *a carte* 28, *e* 29.

che altri, ne fa testimonianza lo stesso Cottù in due lettere scritte al Balio d'Andrea, delle quali una è del dì 26. del mese di Ottobre, l'altra del dì 30. del mese di Novembre dell' anno 1753. Nella prima dice (a), che *toccante la pendenza di Cattolica* (cioè del contrabbando fatto in Cattolica, per cui, secondochè si è detto, il Balio partì) avea *D. Francesco Grimaldi ben informato il Signor Consultore*, e che *per opinione di esso Sign. Consultore asseriva*, che *non era d' uopo la partenza* del Balio *per Napoli*. Nella seconda (b) dopo di aver detto, che per le *ingiustizie* e *soverchierie de' Tribunali non potea la società soffrire tante spese per sostenere impegni*, soggiunge, che se 'l Balio *volea continuare in Napoli per sue cose era il padrone*, *ma se per materie d' appalto*, *non conveniva*. Or se del danaro *della cassa*, e per mano del procuratore della società si erano pagati al Doganiere i diritti per l' *imbarco dell' argento* del Balio d'Andrea, e *per lista controsegnata* dallo stesso Cottù, chi è, che da ciò non comprenda, che si era da' socj, e principalmente dal Cottù stabilito, che a spese della società venisse, e dimorasse in Napoli il Balio d'Andrea? Chi è, cui possa parer verisimile, che o i socj volessero, o 'l Balio d' Andrea comportasse, che la spesa di pochi soldi, di quanti era uopo per l' *imbarco dell' argento*, si

fa-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 30.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 40.

facesse da' socj, e le rimanenti grandissime spese si facessero dal Balio d'Andrea? Qual cosa più sconcia a pensare? Se voleano i socj, che 'l Balio venisse in Napoli, e vi stesse a proprie spese, perchè pagar'essi que'pochi soldi? Se 'l Balio volea portar'esso quel peso per zelo del comun bene, e per generosità, come permettere, che sì belle virtù restassero offese dal pagamento, che a nome della società si facea di quella vil summa? Oltre a ciò se *per affari della società*, se per *sostenerne gl' impegni*, e per altre *materie d' appalto* doveva il Balio d'Andrea con tanto disagio venire e dimorare in Napoli, chi è, che non conosca, ch'era quanto giusto, altrettanto verisimile, che la società dovesse e volesse soggiacere alle spese? Dunque essendo il Balio venuto in Napoli, ed avendo esatto duc. 1000. da Berio, non ci era nè credito, nè debito: e se ci fosse stato credito, sarebbe stato della società, non del Cottù. Ma non ci è mestier d' argomenti. In un' altra lettera del dì 2. del mese di Novembre scrive il Cottù (*a*), che la *società per minorazione di spese era di parere* di non doversi incaricare del *mantenimento* del Balio in Napoli. Quel, ch' e' scrive come un *parere della società*, tal non era di certo, e 'l mostreremo a suo luogo. Ma confessa quivi il Cottù, che 'l *mantenimento* del Balio in Napoli era una delle *spese* della società, che si

 do-

(a) *Si vegga l'*app. *a carte* 32.

doveano *minorare*. Posto ciò quanto pieno di dolo, e d'impudenza fu 'l ricorso, ch'e' fece a S. M. C., dicendo (*a*), che gli era il Balio d'Andrea liquido debitore di molte e molte summe, e spezialmente di que' ducati 1000: ch'era sospetto di fuga, nè possedea beni stabili nel Regno di Sicilia; e che perciò conveniva, che desse idonea malleveria? Gran pruova del dolo, e della impudenza del Cottù fu l'esito del giudizio. S. M. rimise l'affare al Delegato della Religion di Malta giudice competente del reo (*b*), ed intese le parti colui dichiarò (*c*), che non era quella summa dovuta al Cottù, ma si avea come data da' socj al Balio, perchè venisse e dimorasse in Napoli *per affari della società*. Non si acquetò l'audacissimo Cottù. Richiamossene immantinente al Giudice della R. Monarchia, e confermò costui il decreto del Delegato.

Non fu men dolosa, ed impudente una seconda petizion, che fece il Cottù di summa molto maggiore. Pretese, che gli dovesse il Balio d'Andrea once 2210, che disciolta la società aveva esatte il costui nipote D. Nicolò Ernandez. Ma su quella summa non aveva azione il Cottù: nè 'l poteva ignorare. Di quelle 2210 once 1900 al Balio

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 233.
(b) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 233.
(c) *Si vegga l'*app. *a carte* 44.

lio ſpettavano come *colonna*, oſſia *capitale* da lui poſto in caſſa, quando primamente ſi contraſſe la ſocietà, ſecondochè coſtava dall' *apoca* del Baron Naſo primo caſſiere della ſocietà (*a*): le rimanenti 310 gli ſpettavano per rata di ſalario, che come ad amminiſtrator dell' appalto la ſocietà gli pagava in virtù dell' albarano del dì 5. del meſe di Settembre dell' anno 1753. Diſciolta la ſocietà lo ſteſſo Cottù reſtituì le *colonne* a' ſocj. Perchè dunque negarla al ſolo Balio d' Andrea, e con qual color di giuſtizia pretenderla come ſua? A' ſocj, cui ſi erano coſtituiti ſalarj, furon queſti pagati, e ben ſi fece pagare il ſuo di 300. once il Cottù. Perchè dunque contenderlo al ſolo Balio, e con qual apparenza di oneſtà farſene creditore? Tal fu l' eſito di queſto ſecondo giudizio, qual fu l' eſito di quel primo. Il Delegato della Religion di Malta inteſe le parti ingiuſtiſſima dichiarò codeſta petizione (*b*): anzi in una relazione, che ne dovette fare a S. M. C., ingenuamente confeſsò, *che dopo inteſe le parti in tutte le loro ragioni ed eccezioni avea riconoſciuto, che'l Marcheſe Cottù non avea contra'l Balio d' Andrea verun credito nè liquido, nè eſecutivo, nè liquido nella ſuſtanza, ed illiquido nella quantità .... e che non avea ſaputo comprendere, come il Marcheſe Cottù pretendeſſe di aver' azione ſulle once* 2210. *rite-* *nuteſi*

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 267.
(b) *Si vegga* ....

nutesi da D.Nicolò Ernandez nipote del Balì. Quel *non saper comprendere* detto da un Giudice dopo di aver intese pienamente le parti è una espressione, per cui si manifesta l'aperto dolo, e l'inescusabile calunnia del Cottù. Ma'l Cottù quanto iniquo, altrettanto ostinato richiamossene immantinente alla Corte della R. Monarchia, e si confermò pur quivi il primo decreto. All'autorità delle cose giudicate in Palermo così per rispetto de' ducati 1000, come per rispetto delle once 2210. gran peso aggiugne una savissima relazione fatta a S. M. Cattolica l'anno 1757 da questa Suprema Giunta di Sicilia, che non solo il tutto approvò, ma riflettendo, ch'erasi al Balio d'Andrea ingiunto mandato di non uscire dal Regno della Sicilia *per lo riflesso di potere risultar debitore del Marchese Cottù*, soggiunse ancora, che *cessando* dopo que' decreti *un tal* riflesso, *non vedea, per quali motivi di giustizia potesse quel Cavaliere ritenersi sequestrato in quel Regno*: e di fatto usando S. M. della sua somma giustizia gli permise di uscirne.

Si risponda ora ad una obbjezione. Ci son Dottori, che insegnano che non chi dolosamente chiede, ma chi dolosamente esige l'indebito, cade nello stellionato.

Agevole è la risposta. S'ingannan coloro, che insegnan così: nè ci basta di oppor loro o'l maggior numero, o la maggiore autorità di que'Dottori, che nella sola dolosa petizion dell'indebito fat-

fatta, e sostenuta audacemente in giudizio conoscono lo stellionato: opponiam loro i più saldi principj della Romana giurisprudenza. *Stellionatum*, giova quì di ripetere le parole di Ulpiano (*a*), *objici posse his, qui dolo fecerunt, sciendum est, si aliud crimen non sit, quod objiciatur*. Chi chiede scientemente l'indebito, non si può negare, che *dolo facit*: nè si può parimente negare, che *aliud crimen non est, quod objiciatur*; è dunque reo di stellionato.

Ma se così fosse (dice l'accorto Difensore del Marchese Cottù) ognuno, che come creditore chiami altrui in giudizio, potrebbe, assolvendosi il reo, accusarsi di stellionato. Nò, gli rispondiam noi, non qualunque petizion d'indebito è stellionato: stellionato è quella sola, che si fa con aperto dolo, e con manifesta calunnia, massimamente se con grande audacia si sostenga. Le Leggi sebbene abbiano propriamente per calunnia l'opporre, che fassi altrui un falso delitto (*b*), nondimeno ammettono ancor la *calunnia* nelle liti civili, quandochè per manifesto dolo si muovano, e si proseguano: e l'ammettono a segno, che ne nasce azion criminale. Causa civile è la causa della libertà: contuttociò se Cajo con manifesto dolo ha preteso esser Mevio suo servo, per un rescritto degl'Imperadori Diocleziano e Massimia-

(a) *In cit. L. 3. p. 1. de stellion.*
(b) *L. ult. C. de calumniat.*

ſimiano può Mevio, quando ſia ſtato dichiarato libero, accuſar Cajo di calunnia, o d' ingiuria, *prout vindictae viam elegerit* (*a*): ſul qual teſto ſcrive il Baldo, *Criminaliter poteſt accuſari, qui per calumniam fuit civiliter litem proſequutus*.

II. ſtellionato commeſſo dal Cottù contra la ſocietà.

E' parimente reo di ſtellionato chi ſparge doloſamente falſe voci, onde altri credendole vere faccia coſa a ſe dannoſa, ed utile a colui, che le ſparge. E coteſto inteſe Ulpiano, quando ſcriſſe (*b*) poterſi accuſare di ſtellionato colui, *qui fecit impoſturam*. Trattano il propoſto caſo due graviſſimi autori, il Boſſio, e 'l Menochio. Il primo ſotto il titolo *Dello ſtellionato* (*c*) ſcrive, *Portantes triſte nuncium doloſe alicui non ſolum tenentur ad intereſſe, verum etiam poſſunt puniri hoc titulo*. Il ſecondo dopo di aver' inſegnato, che regolarmente arbitraria è la pena dello ſtellionato, ſcrive (*d*), *Ita is, qui triſte nuncium alicui fert, quum falſum illud eſſet, & ſi ad intereſſe parti laeſae teneatur, attamen puniri etiam poteſt arbitrio judicis*. Simigliantiſſimo al propoſto

(a) *L. ſi tibi* 31. *C. de liber. cauſ.*
(b) *In cit. L.* 3. §. 4.
(c) *Num.* 2.
(d) *De arbitrar. caſ.* 381. *n.* 29.

ſto caſo è queſt' altro, ſe taluno deſiderando ardentemente una coſa, che altrui ſi appartiene, finga doloſamente di non volerla come dannoſa, perchè colui gliela laſci. *Stellionatus nomine*, dice il Cujacio *(a)*, *continetur DISSIMULATIO omnis, & quidquid turpiter fit in fraudem alterius.*

Si torni ora al Marcheſe Cottù; ma giova, che prima ſi moſtri, che per tutto il tempo che l'appalto durò, fu ſempre lucroſo. Eccone gli argomenti, contra cui non ci è riſpoſta, che vaglia. Il Salpietra, primachè ſi ammetteſſe per ſocio il Cottù, fece offerire 4000. ſcudi l'anno al Balio d'Andrea, ſe cedeagli i ſuoi carati. D.Emmanele Agnetta, e D. Gaetano Carozza huomini di conoſciuta probità l'atteſtano d' ordine del Giudice *(b)*. Il Cottù, quando entrò nell' appalto, ne volle otto carati, quanti niuno de' ſocj ne avea. Il Salpietra, per aver ſolo l' appalto, ne accrebbe il fitto di altri 7500. ducati, e poi di 12000 *(c)*. Lo ſteſſo Cottù l' accrebbe di 15000. a condizione, che tutti i ſocj ne reſtaſſero eſcluſi *(d)*. Huomini tanto ſcaltri, e tanto inteſi al guadagno, quanto erano il Salpietra, e 'l Cottù, non è da preſumere, che aveſſero fatte offerte sì grandi, ſe non

 aveſ-

(a) *In parat. Cod. de crimine ſtellion.*

(b) *Gli atteſtati ſono nella* giunta *all'* app. *a carte ...*

(c) *Si vegga il* proc. off. *a carte ....*

(d) *Si vegga l'* app. *a carte ...*

aveſſero ben conoſciuto, che molto più grande era il lucro. Baſtano coteſti ſoli argomenti a moſtrare, che falſe erano le novelle, che ſpargeva il Cottù delle perdite della ſocietà: che quando diceva, o ſcrivea, che ſi pentiva d'eſſervi entrato, che volea disfarſene in qualunque modo, e che conveniva di cederſi altrui l'appalto; il diceva, e lo ſcrivea per ingannare i compagni. Non era egli contento di ſoli otto carati. Deſiderava, che gli altri ſedici gli ſi cedeſſero: nè potea ſperarlo altrimente, che ſpargendo tra' ſocj falſe novelle d' irreparabili danni, e moſtrandoſi ſchivo dell'appalto, perchè ſi credeſſe, che i danni eran veri. In virtù dell' albarano del dì 5. del meſe di Settembre ſua era l' *intendenza general dell' arrendamento*, e ſue pur erano la caſſa, e le ſcritture alla caſſa appartenenti: e, partito di Palermo il Balio d' Andrea, era ancor ſua l' *amminiſtrazion dell' appalto*. Facilmente poteano così trovar fede le ſue menſogne: ed o quante ne ſparſe!

Lo ſteſſo dì della lettera *credenziale* del Cottù diretta a Berio, che fu 'l dì 9. del meſe di Ottobre dell'anno 1753, partì di Palermo il Balio d' Andrea. Gli ſcriſſe il Cottù la prima lettera nel dì 26. di Ottobre, dicendogli (a), che *ſi attendea di continuo al buon regolamento dell' appalto, ed a ciò, che riguardava le liti*: che *poteva* il Balio

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 29.

lio *ftar ficuro di tutta l'attenzione*, e che *fi ftavano sbrigando i mandati per farfi il depofito così al Salpietra per la colonna, e per lo falario, come ancora al Marchefe Gregorio per li quinti*. Per le trafcritte parole fi dimoftra, che fino al dì 26. di Ottobre erano in buono ftato gli affari della focietà, e non v'era, nè fi temeva alcun danno. Ma nella feconda lettera, che fu del dì 2. del mefe di Novembre, gli fcriffe [*a*], che *l'arrendamento era al di fotto da* 20000 *fcudi in circa:* che *lo smaltimento era deteriorato confiderevolmente:* che febbene *fi adoperaffero tutte le diligenze per rinvenire i contrabbandi*, cagione *di tanti danni*, *non fi era potuto rinvenir cofa alcuna:* che *afcendea l' importo delle compre de' tabacchi commeffi* dal Balio, e da lui *a fcudi* 10000 *in circa:* ch'*era a vifta il pagamento dell' ultimo terzo:* e ch'*era parere della focietà di doverfi far ceffione dell' arrendamento al faputo offerente*, vale a dire al Salpietra, quandochè deffe *le cautele di pagar tutto l' importo delle commiffioni, ed altre fpefe*. Quafi le medefime cofe facea circa lo fteffo tempo fentire a' focj in Palermo, come cofta per tre lettere fcritte nel mefe di Novembre dal Bruffolefe al Balio d'Andrea (*b*). E donde tanta rovina ad un tratto? Chi potrà credere, che quella focietà, la quale cinque giorni prima era *ben regolata*,

 e pa-

(a) *Si vegga l'*app. *a carte* 31, *e* 32.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 46, 47, *e* 48.

e pagava ſenza alcuno ſconcio *la colonna*, e'l *ſalario al Salpietra*, e *i quinti al Marcheſe Gregorio*, ſi foſſe in sì corto ſpazio di tempo ridotta a ſtato, che doveſſero i ſocj diſperando ogni altro ajuto ceder l'appalto? E ſe tal' era lo ſtato della ſocietà, qual ſi deſcrivea dal Cottù, come ſperare, che vi conſentiſſe il Salpietra? quel Salpietra, che offeriva 7500 ducati di più. Il veriſimile è, che ſi ſtudiava il Cottù d'indurre per frode i compagni a cedergli i carati, ma ben conoſcendo, che s'e' moſtrava di volergli per se, gli avrebbe fatti accorti dell'inganno, proponea loro il Salpietra, con cui era d'accordo.

A confermazione di ciò ſi eſaminino una ad una le menſogne del Cottù. E' dice nella ſuddetta lettera del dì 2. del meſe di Novembre, che *l'arrendamento era al di ſotto da* 20000 *ſcudi in circa*, e che *lo ſmaltimento era conſiderevolmente deteriorato*. Ma 'l Bruſſoleſe ſcrive al Balio nel dì 16. Novembre (*a*), *Grazie a Dio non andamo male* . . . . *Queſto Sign. Marcheſe fa vedere il mondo perſo: io però dico a V.E., che non è così:* e nel dì 30 (*b*), *Per appalto dico a V.E., che grazie a Dio non vi è coſa in contrario . . . Circa i conti d'appalto, non ho ancora potuto avere, perchè è un poco travaglioſo . . . dico però a V.E., che il primo, e ſecondo terzo ſi ha pagato coll'introiti di d.* ap-

(a) *Si vegga l'*app. *a carte* 47.
(b) *Si vegga l'*app. *a carte* 47., *e* 48.

appalto ſenza movere la colonna di once 200. *a carate, come ancora tutte le ſpeſe, che ſi anno fatte, ſenza avere eſatto il ſecondo terzo di Valdemone, e Valdinoto, con avere oggi once* 5000. *in caſſa*. Tuttochè ſia intera la fede delle lettere del Bruſſoleſe per quel, che ne abbiam detto, pur, ſe ſe ne voglia ancor dubitare, non ſi dubiterà certamente della verità delle coſe, ch' e' ſcrive. Il Cottù non le nega, e ſe le negaſſe lo smentirebbono i documenti, che ſono negli atti.

Dice il Cottù, che ſebbene *ſi adoperaſſero tutte le diligenze per rinvenire i contrabbandi*, cagione *di tanti danni, non ſi era potuto rinvenir coſa alcuna*. E perchè non accreſce il numero delle *guardie*, e delle *ſopraguardie?* Queſto è 'l ſolo riparo da opporre a' contrabbandi, e 'l ſolo mezzo da ritrovargli. Ma 'l Cottù penſa altrimente. Sull'entrare del meſe di Novembre, nel qual tempo e' dice, che niuno de' tanti contrabbandi, che ſi faceano, eraſi potuto trovare; ordina a D. Salvadore Cudia ſoprantendente delle guardie, che mandi via le *guardie*, e le *ſopraguardie* del molo di Palermo. Gli ſi oppone maravigliando il Cudia; ma fermo è 'l Cottù nel ſuo proponimento. E per qual ragione le fa mandar via? *Per lo riſparmio*. Così ſcrive D. Girolamo Cardinale in una ſua lettera al Balio del dì 14. del meſe di Decembre (*a*). Ma 'l riſparmio era di que' pochi ſoldi, che alle *guar-*

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 53.

guardie, ed alle *sopraguardie* si pagavano, e grandissimi esser poteano i danni: ed eran tali di fatto. Il testimonia lo stesso Cardinale soggiungendo, *E fratanto la gabella va a diavolo*. Ma non s'intendeva allora, come ora s'intende, la sottilissima logica del Marchese Cottù. Quel picciol lucro, che dal risparmio di que' soldi la società ritraeva, opposto a quel maggior danno, che, tolti via i custodi de' lidi, dovea verisimilmente temere da' contrabbandi, era un grande argomento dell' estreme angustie, a cui era ridotto l'appalto, ed una frode diretta al fine, che si avea proposto il Cottù, di farne credere a' socj oltremodo gravi le perdite, e d'indurgli a cedere i lor carati. E com' è verisimile, (par che ci dica il Difensor del Cottù) com' è verisimile, che 'l Cottù per dare ad intendere a' socj, che dannoso era l' appalto, e per indurgli a cedere i lor carati, [cosa, che potea forse non riuscire] procurasse il proprio danno, danno quasi certo, e danno molto maggior di quello, che poteva a ciascun de' socj venirne? Otto carati aveva egli nell' appalto, quanti non ne aveva alcun' altro de' socj: seguentemente dovea temere de' contrabbandi più, che altri. Non è verisimil di certo, rispondiam noi; ma nel non esser ciò verisimile consistea tutta la frode. Ecco come facea suoi conti il Cottù. Non è verisimile, che io voglia con grave mio danno dare ad intendere a' socj, che dannoso è l' appalto. Dunque creder dovranno

non

non già che io il dia loro ad intendere, ma che la cosa stia veramente così. Dunque se io licenzierò le *guardie*, l' attribuiranno a dura necessità, non a frode: e caderanno così nella rete. E non vi cadde D. Girolamo Cardinale, che scrisse al Balio, che si erano licenziate *per lo risparmio?* L' argomento, che trae dal verisimile l' ingegnoso Contraddittore, avrebbe gran forza, quando si volesse per esso mostrar non vero il fatto: ma non potendosi negare, che furon le *guardie*, e le *sopraguardie* mandate via, non val di certo per nulla. Ma per farci più dappresso al Contraddittore, gli domandiamo, perchè mandò via le guardie il Marchese Cottù? Il Contraddittor nega il fatto. Se 'l nega, è vinto. Di cotesto rimarchevolissimo fatto si è presa in Palermo giuridica informazione, e l' attestano con giuramento dinanzi al Giudice, citato solennemente il Marchese Cottù, lo stesso soprantendente Cudia, e Giacomo Sacrì, Gregorio Seminara, Gioseppe di Leonardo, Gioseppe Armanno, e Benedetto Stinco *guardie*, *e sopraguardie* del molo (*a*): alle cui testimonianze si aggiunga quella, che nella sopraccitata lettera ne rende il Cardinale. Ciò non ostante il Contraddittore ancora il nega: e primamente dice, che al *soprantendente* Cudia, ed alle soprannominate *guardie*, e *sopraguardie* non è da prestar fede, come a coloro, che dicendo di essere stati dal

(a) *Si vegga l'* app. *dalla carta* 91 *fino alla* 99.

dal Cottù licenziati doveano chiamarſene offeſi, e diventargli nimici. Secondamente dice, che affermando eſſi di eſſere ſtati licenziati ſul principio di Novembre ſono convinti di falſo per le *note* dal Cudia, e dal Cottù ſottoſcritte de' pagamenti fatti alle *guardie*, ed alle *ſopraguardie* per tutto il meſe di Novembre. Ma 'l Contraddittor più s' intrica. Il Cudia non fu mai licenziato: gli altri furono licenziati da lui d'ordine del Cottù. Lo ſteſſo Cudia il dice, e 'l confermano le *note* prodotte dal Cottù, le quali per tutto il meſe di Novembre, ed in appreſſo ancora ſi veggono dal Cudia ſottoſcritte. Dunque non è 'l Cudia teſtimonio nimico. Al Cudia ſi aggiunga il Cardinale, che teſtimonia il medeſimo fatto: quel Cardinale, ch'è ſuo partigiano anzi che nimico: ed ecco contra 'l Cottù due teſtimonj d' intera fede. E non ſi ometta a confermare il lor detto una tacita confeſſione, che ne fa lo ſteſso Cottù nella ſopraccitata lettera del dì 2. del meſe di Novembre per le ſeguenti parole (*a*), *Tutte queſte conſiderazioni ci fan penſare a caſi noſtri, ed al riſparmio, e minorazione di ſpeſe in queſta* (cioè in Palermo) *e in tutto il Regno, ed alla più eſatta economia*. Notiſi quì la circoſtanza del tempo. Nel dì 2. del meſe di Novembre, circa il qual tempo i teſtimonj dicono, che furono *per lo riſparmio* licenziate le *guardie* e *ſopraguardie*, parla il

(a) *Si vegga l'app. a carte 32.*

il Cottù di *risparmio*, e di *minorazione di spese*. Ma non produce il Cottù documento di altra *minorazione di spese* fatta in quel tempo scemandosi o 'l numero, o i soldi di altri uffiziali dell'arrendamento. Dunque si dee verisimilmente credere, che si fosse fatto quel risparmio sulle *guardie* e *sopraguardie*. Ma di ciò non ci lasciano dubitare le stesse *note* esibite dal Cottù, nelle quali si notano dal Cudia le spese fatte per le *guardie* (*a*). Nella prima le spese dal dì 24. del mese di Ottobre fino al dì 3. del mese di Novembre ascendono ad once 31, tt. 4. 10. Nella seconda dal dì 4. del mese di Novembre fino al dì 13. ascendono ad once 20: e 'l Cottù ne *deduce*, cioè non ne fa buone al Cudia once 4. tt. 19. 10: nella terza dal dì 14. fino al dì 23. ascendono ad once 17. 9., e 'l Cottù ne *deduce* once 5. tt. 5: nella quarta dal dì 24. del mese di Novembre fino al dì 3. del mese di Decembre ascendono ad once 13. 5. Ora si osservi, che ciascuna di coteste quattro note contiene lo stesso numero di giorni, cioè ciascuna di esse una *decina*: e che nella prima *decina*, in cui non si era ancora scemato il numero delle *guardie*, le spese sono maggiori, nella seconda, in cui ne aveva il Cottù scemato il numero, e nelle due rimanenti *decine* sono le spese molto minori. Ed eccol convinto per la sua propria scrittura: ecco ch'e' fece il *risparmio*

E *mio*

(a) *Si vegga l'*app. *a carte* 99, *e* 100.

mio sulle sole *guardie* e *sopraguardie* del molo: ecco ch' e' non può più negare di averle mandate via. E gli dobbiam noi saper grazia d' un benefizio, che ci ha fatto esibendo le suddette *note*. Per cotesto suo fatto gran fede si acquista a quanto dicono il Sacrì, il Seminara, il Leonardo, l'Armanno, e lo Stinco, tuttochè si credano suoi nimici. Posta la verità di cotesto fatto domandiamo nuovamente al Contraddittore, perchè mandò via le *guardie* il Marchese Cottù? La ragion del *risparmio* è troppo inetta per quel, che già se n'è detto: ed è molto più inetta per quel, che saremo per dire. In quel tempo, in cui volle il Cottù, che si licenziassero le *guardie* del molo, erano nel porto una nave francese di Monsieur Chercher, ed un' altra olandese cariche di tabacco *atto a scendere*, le quali da gran tempo si guardavano *di notte e di giorno*, *da poppa e prora*. Di cotesto fatto costa pienamente per la suddetta giuridica informazione: e dato che piena non sia la pruova della esistenza del tabacco, è tale, che costa almeno per essa, che se ne dovea fondatamente temere. E ben bastava un semplice lontanissimo sospetto di tabacco in contrabbando ad indurre un huomo men che mezzanamente accorto ad accrescere con qualunque spesa il numero delle *guardie*: e 'l Cottù ne scema il numero *per lo risparmio!* Noi non possiamo, nè vogliam fare un sì gran torto alla troppo nota avvedutezza, e diligenza del Marchese Cottù.

Non

Non era egli capace d'una tanto inescusabile sciocchezza; di frode sì: e ben per frode licenziò le *guardie* del molo, perchè 'l tabacco venuto in contrabbando a suo conto scendesse da quelle navi a terra o nella stessa Città di Palermo senz' alcuna opposizione, od in altri lidi del Regno, senzachè ci fosse *barca di guardia*, che le potesse seguire. Non altra ragion si può rendere di cotesto suo fatto: ed o come cel conferma quel che seguì dappoi. Costa per la medesima *informazione* (a), che la nave olandese immediatamente partì *senza pria essersi messa a ruoto*, *come soglion fare tutti i bastimenti*: onde il Cudia ordinò per zelo dell'arrendamento *a Gioseppe di Leonardo, che colla barca della guardia del tabacco dovesse seguitare la detta nave, sin dove andava nelli porti di Sicilia*. Il suddetto di Lionardo seguì per più giorni, secondochè testimonia egli stesso (b), la nave olandese, *che si portò* prima *nel porto di Girgenti*, dov' esso di Lionardo *trovò l'Abate D. Giambattista Salpietra* figlio *del saputo offerente* (c), che invano il pregò, che gli permettesse *di salire sopra quella nave*: indi *a Licata*, dov'esso Lionardo *trovò* pure *lo stesso Abate Salpietra con altri amici*: e poichè *la vide* in fine *partire per altro*

 mare,

(a) *Si vegga l'*app. *a carte* 93, *e* 94.
(b) *Si vegga l'*app. *a carte* 97, *e* 98.
(c) *Così chiama il Cottù D. Placido Salpietra nella lettera del dì* 2 *di Nov. Si vegga l'*app. *a carte* 32.

mare, fece ritorno in Palermo. E di fatto avendo il soprantendente Cudia inferito nella *nota* del dì 4. fino al dì 13. del mefe di Novembre *once* 4, *tt.* 19, 10 *pagate per giorni nove d' accompagnamento della barca ufcita fotto li* 5. *del d. mefe:* e nella nota del dì 14. fino al dì 23. *altre once* 5, *e tt.* 5. *per altri giorni dieci* per la medefima caufa, il Cottù, cui quell' *accompagnamento* fpiacea, non volle menargliele buone (*a*): onde fu colui coftretto di pagar di fuo ottenendone dal fuddetto di Lionardo ceffion di ragione; e per rifarfene ricorfe al Signor Confultore, il quale intefe le parti ebbe il fatto per vero, e condannò l'amminiftratore a pagar quella fomma al Cudia (*b*). Intanto che fi feguiva la barca olandefe, dice il Cudia (*c*), che *intefe pubblicamente dire, che dalla nave di detto Chercher fi era fcefo il tabacco, e che fi era entrato in Città per via delle mura della Carità, e per meglio appurarfene fi portò fopra dette mura, ed ivi trovò il fegno dell' avana gettata a terra*. Le medefime cofe atteftano il Sacrì, e lo Stinco: anzi aggiunge il primo (*d*) di *aver' intefo*, che *aveano fatto tale contrabbando le genti fteffe del Marchefe Cottù, le quali poi, entrando nell' arrendamento i nuovi gabelloti, furono* ob-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 99, *e* 100.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 101, *e* 102.
(c) *Si vegga l'* app. *a carte* 95.
(d) *Si vegga l'* app. *a carte* 97.

obbligate restituire alla buona il tabacco: e 'l secondo aggiunge (*a*), che 'l detto *tabacco in contrabbando si vendea da D. Niccolò Corrado, il quale un giorno gli disse in confidenza, che porzione di detto tabacco in contrabbando s' era dato a vendere, ed esso ne avea portato a Casa professa per venderlo ai PP. Gesuiti.* Si faccia ora qualche riflessione sulle cose, che si son dette. Noi concediamo al Contraddittore, che alcune circostanze *deposte* da' testimonj non si sono pienamente provate; ma ci dovrà pur egli conceder due cose, l' una di diritto, l' altra di fatto. L' una è, che trattandosi di contrabbando, ch' è un delitto, il quale non si commette altrimente, che con somma segretezza, bastano ancor quelle pruove, che in altri delitti sarebbono difettose. Così per più luoghi di Legge da' Dottori comunemente s' insegna: ed è da vederne il nostro de Rosa (*b*). L' altra è, che due cose son pienamente provate, e sono l' avere il Cottù licenziate le *guardie* e le *sopraguardie* del molo in Palermo: e 'l non aver menate buone al Cudia le somme pagate per l' *accompagnamento* della nave olandese, somme, che dal Sign. Consultore si ebbero poi per ben pagate. La pruova concludentissima di coteste due cose sustanziali dee per le note massime delle legali presunzioni estendersi a tutte le altre circostan-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 98, *e* 99.
(b) *Decret. prax. crim. c.* 7. *n.* 13.

ſtanze dipendenti da eſſe, comechè conſiderate da ſe ſole non ſieno concludentemente provate. Ben provate le coſe *antecedenti*, ſi han per provate ancora le *conſeguenti:* e ciò tanto è vero, che ſebbene non ſi dia regolarmente in Legge *preſunzion di preſunzione*, nondimeno l'ammettono ſenza contraddetto i Dottori (*a*), ſe vien l'una in conſeguenza dell'altra. Dunque perchè non ſi può negare, che 'l Marcheſe Cottù mandò via le *guardie* e le *ſopraguardie* del molo: (coſa, che non potea non eſſer dannoſa all' arrendamento) nè ſi può parimente negare, ch' e' moſtrò gran diſpiacimento dell' eſſerſi mandata una *barca di guardia* dietro la nave olandeſe: (coſa, che ſi dovea fare, e non potea non eſſer utile all' appalto) ſeguentemente non ſi potrà negare, ch' erano le due navi, l'una franceſe, l'altra olandeſe, cariche di tabacco in contrabbando, ed a conto del Cottù: che 'l Cottù volea fare il contrabbando d'accordo coll'*offerente Salpietra*, il cui figlio *con altri amici* attendea la nave olandeſe *nel porto di Girgenti*, e nella ſpiaggia di *Licata*: che avendo la *barca di guardia* fatto svanire il concerto, nacque poi tanto sdegno nel cuor del Cottù, che non volle far buone al Cudia le ſomme pagate: che dall'altra nave, che in Palermo reſtò, ſceſe a terra il tabacco, e d'ordine del Cottù ſi fece il

(a) *Rot. coram Anſald. deciſ.* 55. *n.* 3., & *coram Jac. Emer. deciſ.* 961. *n.* 4., & *deciſ.* 1353. *n.* 79.

il contrabbando. Ma di ciò troppo si è scritto, ed a far credere, che avesse il Cottù per fare quel contrabbando licenziate le *guardie*, forse bastava un solo argomento tratto da un altro contrabbando da lui fatto nello stesso mese di Novembre. Chi la fa una, la fa pur due volte, si suol dire. Nel dì 24. di quel mese introdusse in Palermo cinque vasi di tabacco col seguente viglietto (a), *Do licenza a me stesso di poter' entrare una cassetta con vasi cinque di tabacco venuta sopra la barca nominata Gesù Maria Gioseppe dal Capitan Gio: Ventre venuta da Spagna* = *Marchese di Roccaforte*. Strano viglietto è cotesto. Come poteva il Marchese Cottù dar licenza a se stesso? Perchè nulla ne dice a' compagni? Nè ci dica il Difensor del Cottù, che que' cinque *vasetti*, com' e' gli chiama contraddicendo al cliente, che gli chiama *vasi*, si eran fatti venire *per mostra* a conto della società; poichè doveano venir nel fondaco, e se ne dovea pagare il costo dalla società. Ma vennero nella privata casa del Cottù, non nel fondaco, nè la società ne pagò mai il costo. Ed or si conosce, quanto poco vaglia l'argomento, che traeva il Contraddittore dal non esser verisimile, che 'l Cottù per dare ad intendere a' socj, che dannoso era l'appalto, agevolasse i contrabbandi, e procurasse il proprio danno, danno maggior di quello, che poteva ad altro

(a) *Si vegga l'*app. *a carte* 102.

altro ſocio venirne. Il Cottù, come colui, che avea nell'appalto otto carati, dovea più di ciaſcun ſocio temere de' contrabbandi, ma de' contrabbandi d'altrui, non de' ſuoi. I ſuoi recavano a lui guadagno, a' ſocj danno, e 'l danno de' ſocj era un ſecondo guadagno, ch'e' facea, perchè così s' induceano a cedergli i lor carati. Ora ci ſi permetta di eſaminare quel, che dintorno a coteſto importantiſſimo punto riferì la Real Giunta di Palermo. Generalmente riferì, che *forti* ſuron *le repliche date* alle accuſe *dal Marcheſe Cottù:* per riſpetto poi dell'aver licenziate le *guardie*, e le *ſopraguardie* per fare il contrabbando, riferì, che 'l *Cudia*, *e gli altri cuſtodi non poteano meritar fede*, come *diſimpiegati dal proprio uffizio*, e perciò *nimici del Marcheſe:* notò poi di falſo il Cudia, come colui, che *avea depoſto di eſſere ſtato licenziato dal Marcheſe a' 3. Novembre 1753., quando dalle ſue proprie note, e dalle pubbliche apoche ſi vedeva eſſere ſtato ſoddisfatto del ſuo ſalario ſino a 5. Decembre*. Non poſſiam quì non maravigliarci della ſtupenda abilità del Marcheſe Cottù. E' da credere, che ci foſſe al mondo huomo sì ſcaltro, che poteſſe sì bruttamente ingannare Miniſtri cotanto ſavj, quanto que' Regj Miniſtri, de' quali la Giunta di Palermo coſtava? E pure il Cottù gl'ingannò. E come gli potè ſoſtener l'animo di dar loro ad intendere, che *avea depoſto il Cudia di eſſere ſtato licenziato da lui a' 3. Novembre?* Come potè non te-

temere, che alcun di essi non si recasse in mano la *deposizion* del Cudia, e vi leggesse le seguenti parole (*a*), *Gli fu dallo stesso Marchese Cottù ordinato di dar licenza alli guardiani, e sopraguardie:* e quest' altre, che sono molto più chiare, *Il detto Marchese Cottù ostinatamente li ordinò di licenziare le guardie, e sopraguardie, ed avesse restato lui solo a servire?* Ed o gli avesse in cotesto solo punto ingannati! In altri ancor gl'ingannò, come in appresso farem vedere: ed eccone un' altro, che pur quì torna bene, come riguardante l'altro contrabbando de' cinque vasi di tabacco venuto di Spagna. Diè loro ad intendere lo scaltro Cottù, che *gli avea fatti immettere per mostra precedutane la licenza* (*b*). Ma guai a lui, se alcuno di que' venerati Ministri leggea nel viglietto quel *Do licenza a me stesso:* guai, se si accorgea, che senza saputa de' socj si era immesso il tabacco non nel fondaco, e non a nome della società, ma nella di lui privata casa, ed a suo privato nome. Dica ora chi vuole, che *forti sono le repliche date dal Marchese di Roccaforte* alle accuse: che queste sono *affatto insussistenti*, e che *merita* colui *dalla sovrana giustizia del Monarca essere dichiarato innocente* (*c*): chi sarà, che

 sel

(a) *Si vegga l'*app. *a carte 92.*

(b) *Così si legge nella Relazione della Giunta di Palermo.*

(c) *Son parole della suddetta Relazion della Giunta.*

ſel creda? Ma ſi ſcoprano le altre menſogne ſparſe dal Cottù per trarre in inganno i compagni.

E' dice nella ſopraccitata lettera del dì 2. del meſe di Novembre, che *l' importo de' tabacchi commeſſi* ſino al meſe di Novembre dell'anno 1753. *aſcendeva a ſcudi* 100000. *in circa*. O la gran bugia! Sono negli atti i *mandati*, e le *ricevute*, onde coſta, che 'l prezzo di tutti i tabacchi commeſſi per tutto il tempo della ſocietà, che nel meſe di Febbrajo dell' anno 1754 ſi ſciolſe, non che ſino al meſe di Novembre dell' anno 1753, nel quale ſcriveva il Cottù, non trapaſsò la ſomma di once 12000 (*a*).

Dice il Cottù, ch' *era a viſta il pagamento dell' ultimo terzo*. Di queſta bugia non è da tener gran conto, perchè non poteva ingannare. Si ſapea già, che nel dì 2. del meſe di Novembre dell'anno 1753 non poteva *eſſere a viſta il pagamento dell' ultimo terzo*, che ſi dovea pagare nell'anno ſeguente a dì 24. del meſe di Gennaro. Ma chi ſuol mentire per uſo, come il Cottù, non eſamina, qual bugia poſſa, e qual non poſſa ingannare.

Dice il Cottù, ch'*era parere della ſocietà*, che ſi cedeſſe altrui l'appalto, e'l ripete con più di forza in un'altra lettera del dì 30. (*b*). O queſta sì, ch'era bugia da far colpo. Il parere di tutti, o de'più regolarmente ha gran peſo. Ma buon pe' noſtri clien-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* . .
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 39.

clienti, ch' è smentito il Cottù da D. Girolamo Cardinale, che sebben suo partigiano così scrisse al Balio d'Andrea nello stesso dì 30. di Novembre (a), *Le ricordo, che quanto scrive Cottù, non è la società*. Ed ecco come va poco a poco a scoprirsi il disegno dell'ingordo Cottù.

Intanto che si deliberi sulla cession dell' appalto, scrive anche a nome della società nella suddetta lettera del dì 2. del mese di Novembre (b), che *si pensava alla minorazion delle spese: ond' era la società di parere di non doversi incaricare del mantenimento* del Balio in Napoli. E com' è verisimile, che quella società, che avea pochi dì prima mandato a sue spese in Napoli il Balio d' Andrea, sì tosto se ne pentisse? Ciò riuscirebbe verisimile nel solo caso, che nel breve giro di pochi giorni avesse la società sofferti que' danni, che descrive il Cottù. Ma se si è mostrato, che i danni non eran veri, e se ci fa sapere a modo di regola D. Girolamo Cardinale, che *quanto scrive Cottù, non è la società*; certamente è da dire, che fu cotesto risparmio un bel ritrovato del Cottù per far che 'l Balio avesse i danni per veri, e consentisse in fine alla cession dell' appalto. Nè sol cotesto era il fine dell'astuto Cottù. Così scriveva ancora per disgustarlo. Nè per altro fine tante volte, e con tanta temerità scris-

 se

(a) *Si vegga l'*app. *a carte* 45.
(b) *Si vegga l'*app. *a carte* 32.

se al Balio (*a*), che gli avesse restituiti i 1000. ducati riscossi da Berio. Chi sa, ch'io non sono nè suo debitor, nè d'altrui, come debitor di quella somma non era il Balio d'Andrea, e fingendosi creditore, qual si finse il Cottù, qualche somma mi chiede, e me la chiede più volte, e me la chiede con troppa instanza, ad altro fine nol fa, che per farmi ingiuria, e per destarmi in cuore qualche grand' ira, che mi sospinga a cosa, ch' e' voglia, e che non può da me sperare altrimente. Sperava il Cottù, che vinto il Balio o dalla noja, o dall'ira facesse una volta pensiero di liberarsi da un sì molesto compagno cedendogli i suoi carati. Al medesimo fine intendendo disgustò gli altri socj ancora: e sono in fatti piene di rincrescimento e di sdegno le loro lettere al Balio d'Andrea (*b*).

Ma di più triste novelle era uopo a scuotere gli animi de' men pavidi compagni, specialmente del Balio d'Andrea. Gli scrive dunque il maligno Cottù nel dì 16. del mese di Novembre (*c*), che *non si rendea giustizia alla società:* che *vano era il ricorrere al Sign. Vicerè;* perchè *gli era a lato il Consultore*, che per favorire i contrabbandieri, *si tenea segreti gli ordini Reali:* e nel dì

(a) *Si vegga l'*app. *a carte*...
(b) *Si vegga l'*app. *a carte*...
(c) *Si vegga l'*app. *a carte* 34, 35, *e* 37.

dì 30 (*a*), *Continuamente*, e' ſcrive, *i Tribunali armano a tutto potere contra noi le artiglierie più preſſanti a far cedere chicheſia . . . e tante altre caricature, e ſoverchierie ci fanno, che a denotarle non mi baſterebbe carta*. Chi è, che poſſa credere sì fatte coſe de' Magiſtrati del Re? E poi le *ſoverchierie* de' Tribunali non poſſono eſſer ſegrete: e quando foſſer vere, ſe ne potrebbono agevolmente produrre i documenti. E quali ne ha prodotti il Cottù? Niuno. Ma non poſſiamo ſenza orrore traſcrivere quel, ch' e' ſoggiunge, *Molto ben mi vado immaginando, che da machine ſotterranee della CORTE provengono tutte le caricature, che ci fanno*. Potea parlar peggio il più sfacciato impoſtore? E pur così ſcrive un Conſigliere del Re. Coteſta eſpreſſione baſterebbe ſola a far conoſcere, quanto pieno di mal talento ſia il Marcheſe Cottù: e dovrebbe ſola baſtare ad accender contra lui di giuſtiſſimo sdegno gli animi de' zelantiſſimi Miniſtri, che debbono della preſente cauſa riferire a S. M. Chi di eſſi potrà diſſimularla? Non potè diſſimularla un copiſta, cui fu dato a traſcrivere il proceſſo di queſta cauſa: e come gli venne ſotto gli occhi, lo ſcoſſe in modo, che temendo di se ricopiò l'infame lettera, ed umiliolla a' piedi del Re: e'l Re vindice della ſua, e della giuſtizia de' ſuoi ſupremi Miniſtri, l'ha già rimeſſa alla Real Giunta di Sicilia eſpreſ-

ſa-

(a) *Si vegga l'app. a carte* 38, *e* 39.

famente ordinandole, che vi faceffe su feria rifleffione. Or che cotefti quanto gravi, altrettanto falfi timori dal Cottù fi fpargeffer tra' focj, perchè fi rifolveffero di rinunziare l'appalto, cofta per le parole, con cui pon fine alla lettera, *Quindi* (ecco una voce dinotante la confeguenza, che volea trarre il Cottù dalle cofe premeffe, e'l fine, per cui premeffe le avea) *quindi prego vivamente U. S. Illuftriffima a penfare, che USCENDO DALL'APPALTO niente fi fcema di noftr' aria, e tutto abbiamo fuperato, allorchè fi dice, come oggi univerfalmente parla tutto Palermo, di efferci ftata fatta evidente ingiuftizia, e pofitivo aggravio.*
Difpofte così le menti de' focj a temer molto, e a fperar poco, crede opportuno il Cottù di venire alle minacce. Gli aduna dunque il dì 10. del mefe di Gennaro dell'anno 1754., e fa loro un ragionamento, che leggefi in una lettera fcritta il dì feguente da D. Niccolò Ernandez al Balio d'Andrea (*a*): e febbene l'Ernandez come nipote del Balio, ed accufator del Cottù non poffa effer teftimonio nel giudizio prefente, nondimeno fi acquifta fede alla fua lettera per una giunta, che v'è in fine, di carattere di D. Girolamo Cardinale. Noi quì la trafcriveremo notandovi le menfogne, che vi fono. *In oggi* [così parla il Cottù] *fi ha da pagare il terzo, il quale refta depofitato* [Falfo. Il depofito non fi fece prima del

(a) *Si vegga l'* app. *a carte*

del dì 24. di quel mese: e di ciò costa per la *poliza di tavola* (*a*)], *e ciò per non soffrire di farmi mandare le guardie, giacchè mi averei dovuto pagar' io prima* [Dunque si fece il deposito del danaro della cassa: contraddicendo poi a se stesso disse il Cottù di averlo fatto di suo denaro] *mentre mi ritrovo in credito di* 28000. *scudi di tabacchi già venuti, altri* 15000, *che si attendono, che sono la somma di* 43000. *scudi*. [Falso. I Razionali dell'appalto fan fede (*b*), che col danaro della cassa si erano pagati i tabacchi] *Onde o lor Signori ognuno metterà la sua parte, e va bene: in diversa maniera, io vi fo la proposizione, che potrei costringerli* [Già cominciano le minacce] *ma chi vuole cedere a me il suo carato, io ci darò il suo danaro, e la porzione de' quinti* [discopre ora il suo disegno] *e non volendo devenire all'uno o all'altro progetto, io li farò costringere dal Giudice di dovere approntare ognuno la sua porzione, come pure di quello ci vorrà per nuove provisioni... ed in differente mantiera questa è l'ultima convenienza*, (ecco il terribile perentorio) *ricorrerò al Tribunale*. Quì pon fine alle minacce. Grande fu la perturbazione de' socj, secondochè nella medesima lettera si soggiunge: e 'l più di essi già si disponeano a cedergli i lor carati. Il solo D. Nicolò Ernandez, che

(a) *Si vegga l'* app. *a carte*
(b) *Si vegga l'* app. *a carte*

che da se nulla potea risolvere, chiese in grazia tempo da scrivere al Balio d' Andrea; ma gli risponde il Cottù *di non poter dare questo tempo, perchè era applettato . . . e ch' era questa l'ultima convenienza*: e ciò detto va via. Le cose, che l'Ernandez minutamente descrive, son tutte comprese nella seguente brevissima giunta del Cardinale; *Domani ha detto il Cottù, che farà citarci o di mettere il danaro necessario, o di lasciar l' appalto*. Che se ci è ancora, chi dubiti della verità delle cose, che scrivono l'Ernandez e 'l Cardinale, il trarremo noi di dubbio facendogli leggere una lettera dallo stesso Cottù scritta al Barone di Fiumegrande nel dì 8. del mese di Gennaro, vale a dire, due dì prima dell'adunanza de' socj. *Non voglio*, e' dice (a), *tralasciare di partecipare a V. S. Illustrissima, che avvicinandosi li 23. del corrente Gennaro* (ecco che intende di dire, che *si ha da pagare il terzo*, come a' socj poi disse) *si considera che in detto arrendamento vi fosse rilevante perdita:* (ecco ch' e' vuol dire, che temea, che non pagandosi *il terzo* nel suddetto dì 23, gli si mandassero *le guardie*, come a' socj pur disse) *e perchè si anno erogate diverse somme in compra di tabacchi, e in altre partite si attendono* (o come ben rispondono coteste parole a quelle, *Mi ritrovo in credito di 28000 scudi di tabacchi già venuti, altri 15000 si attendono*, secondochè

(a) *Si vegga l'*app. *a carte 67*.

dochè scrive l'Ernandez che avesse detto a' socj!) *vi sarebbe di bisogno contribuire quelle somme, che necessitano per supplire il mancante*. E queste non suonano lo stesso, che quelle della lettera di Ernandez, *Lor Signori ognuno metterà la sua parte?* Nella suddetta lettera del dì 8 del mese di Gennaro mancano le sole minacce fatte nel dì 10 a' socj; ma sono esse in un' altra lettera dal Cottù scritta al Mortellitti nel dì 24. Quivi e' dice (a) *di aver fatto sentire al nipote del Sign. Balì Sign. D. Nicolò Ernandez, che per la sudetta mancanza e necessità riponga generosa colonna sì per la perdita, come per supplire alle grosse commissioni: al che non ha voluto devenire; e con detti Sig. Ernandez e Balì*, *SE DIVERSAMENTE NON RISOLVERANNO, IN BREVE SI PRENDERA' DALLA SOCIETA' IL DOVUTO ESPEDIENTE*. Coteste sono (chi è che nol conosca?) espressioni d'huom che minaccia. Che avesse alle minacce aggiunta ancora qualche bella promessa, oltre l'esser verisimile, cel fa sapere un testimonio, che non gli è certamente sospetto. Parliamo di D. Geronimo Cardinale, che in una sua lettera al Balio del dì 28 del mese di Decembre, dopo di aver detto, che più non potea sofferire le stranezze del molestissimo Cottù, soggiunge (b), *Tempo fa mi offerse il Sign.*

 Cot-

(a) *Si vegga la stessa carta dell'* app.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte...*

Cottù onze 50 l'anno, ed io gli risposi, che voleva onze 200 annuali, sempre che mi veniva accordato da V.E. Sicchè fin oggi mi ho sagrificato. In risposta di questa, si porti V. E. in questa, o pure mi lasci nella libertà di renunziare i due carati, cioè il mio, e quello di mio cugino, o a persona da lei designanda, o pure li rinunziarò a chi li vuole senza un quadrino, purchè ritorno nella mia quiete, e viver da poveruomo avezzo a non soffrire un maltratto..

E già cominciano ad aver qualche effetto le minacce e le promesse del buon Marchese Cottù. Nel dì 17. del mese di Gennaro gli cede Emmanuele Agnetta i suoi due carati, e i quinti (*a*). Nel dì 25. gli cede i tre suoi carati, e i quinti, e la soprantendenza della scrittura dell'appalto col salario D.Ubaldo Berizzi (*b*): e nel dì 26. gli cede ancora il Brussolese due carati, tuttochè non sieno suoi (*c*): tanto può nell'animo d'un povero, qual'è 'l Brussolese, il grave timore di vedersi menar prigione.

Fatto cotesto acquisto pon l'occhio a i carati de' men paurosi compagni. Più dura è l'impresa, nè si può senza nuova frode condurre a fine. E mancan frodi al Cottù? Eccone una nuova, di cui gli dà l'occasione il pagamento, che dee

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 73.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 74.
(c) *Si vegga l'* app. *dalla carta* 69. *fino alla* 73.

dee farsi del terzo nel dì 24. del mese di Gennaro. E quì ci torni a memoria quel, che nel dì 10. di quel mese e' disse a' socj, che 'l deposito era già fatto, e che si era fatto del denaro della cassa. La prima cosa era falsa del tutto. Il deposito si fece non prima del suddetto dì 24. (a) La seconda era vera, ma pentendosi il Cottù di aver detto una volta il vero, *gira la poliza* dicendo, che pagava *de' suoi proprj denari con animo però di ripetere dagli altri socj, o fidejussori il proprio contingente, & agire contro li medesimi nella stessa guisa può agire la stessa Regia Corte, a cui intende in tutto, e per tutto subentrare* (b). O come confermò cotesto pagamento i socj nella credenza, che veri, e grandi fossero i danni della società! ed o come gli dovette riempire di nuovo spavento! E pur' era cotesta una novella frode del Cottù. Si pagárono alla Re-

(a) *Per rispetto di cotesto deposito più che per rispetto di qualunque altro punto si mostra bugiardo il Cottù. Nel dì* 10 *di Gennaro disse a' socj, che si era già fatto: nel dì poi* 24, *nel quale veramente si fece, scrive al Mortellitti,* Non è stato possibile finora farsi il deposito alla R. Corte: *indi soggiunge,* stante il riferito deposito trovasi fatto. *Si vegga l'app. a carte 66 e 67. E' da scusare il povero Cottù. L'abito era passato in natura.*

(b) *Si vegga l'app. a carte* . . . . .

Regia Corte once 10963. tt. 7. 4. : e ci erano di quel tempo in cassa ben ventimila once: e ne fan fede i Razionali dell' appalto (*a*). Ma i socj, che ciò non sapeano, temendo, che non promovesse contra di loro il Cottù le ragioni fiscali, già si risolvono di seguir gli esempj degli altri tre. Nel dì 2. del mese di Febbrajo gli cede il suo carato, i quinti, la colonna, e la soprantendenza delle liti col salario D. Girolamo Cardinale (*b*): e nel dì 8. gli cede anche il suo co' quinti, e colla colonna D. Ignazio Muzio (*c*): ed ecco, che ha già nell' appalto 17 carati. Se non che le mire dell'ambizioso Cottù eran dirette non solo a i carati, ma ancora agli uffizj de' compagni: e di fatto si fece cedere dal Berizzi la *soprantendenza della scrittura* dell' appalto, e dal Cardinale la *soprantendenza delle liti*; perchè crescendo così la di lui autorità, cresceva ad un tempo la libertà di occultare le vere rendite, di fingere nuove perdite, e di sparger nuovi timori tra' socj. E quì ci si para innanzi un altro luogo della *Relazione* della Giunta di Palermo. Tra le *forti repliche*, che quivi si dicon *fatte dal Cottù*, ce n'è una, che quà si appartiene, ed è questa, (*d*) *dovere il meto esser giusta le Leggi grave ed ingiu-*

(a) *Si vegga l'* app. *a carte*
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 74.
(c) *Si vegga l'istessa carta* 74.
(d) *Son parole della Relazione della Giunta di Palermo.*

giusto: il che *non si ricava dall' avere il Marchese minacciato i consocj di volerli coerziorare per la via de' Giudici, mentre così non solo non si cagiona alcun meto, ma rendesi piuttosto facile lo scancellarlo per mezzo della giustizia.* La massima è vera, mà mal si adatta alla causa: e sia ciò detto con quel sommo rispetto, che a sì riguardevoli Ministri del Re per me, e per ciascuno è dovuto. Quandochè fosse stato vero, che *rilevanti* eran le *perdite:* che non ci era in cassa danaro da *fare il deposito* dell'ultimo terzo, non che da pagar *l' importo de' tabacchi commessi* ascendente *a scudi* 10000. *in circa*; e che dovea perciò ciascun socio *riporre generosa colonna*; sarebbono allora state ben giuste le minacce del Marchese Cottù, perchè avrebbe allora avuto diritto di ricorrere a' Giudici contr' a' compagni. Ma se false eran le *perdite*, se falsa la mancanza del danaro della cassa, se falso l'*importo de' tabacchi commessi*, ne segue, che false ed ingiuste furono le minacce, falsi ed ingiusti i timori. Per Legge è giusto tutto ciò, ch' è vero: nè ci è falso, che ingiusto non sia: il perchè l'uno è posto per l' altro in più luoghi delle Pandette: e l' ha mostrato dottamente il Fornerio (*a*).

Ci era quasi uscita di mente la più vergognosa mensogna del sempre bugiardo Cottù, mensogna, che val per cento, e non è da omettere in alcun modo. Nel dì 24 del mese di Gennaro due soli carati

aveva

(a) *Rer. quot. lib.* 1. *cap.* 19. *tom.* 2. *thes. Otton.*

aveva oltre gli otto suoi acquistato per cessione fattagliene dall' Agnetta sette dì prima: e pure per indurre D. Giacomo Mortellitti a cedergli il suo carato, gli scrive lo stesso dì, che (a) *alcuni* de' socj mossi dal non essersi potuto fare *il deposito alla R. Corte* (deposito, che si era già fatto), *motivo*, *per cui la suddetta R. Corte agir volea contro tutti gl' interessati*, e mossi ancora dall' *essersi accorti d' esservi nell' arrendamento una rilevante perdita*, aveano *stimato lor vantaggio sortire dalla società con fargli cessione de i loro rispettivi carati . . . e che gli era convenuto per evitare maggiore sconcerto accettar le sudette cessioni* tanto che *trovavasi incaricato di carati* 17. Un solo de' socj erasi allora tirato fuora dalla società dell' appalto, ed e' scrive *alcuni*: una sola cessione avea di quel tempo ottenuta, ed e' scrive *le suddette cessioni*: non più che due carati aveva in virtù di quella cessione aggiunti agli otto suoi, ed e' scrive, che *trovavasi incaricato di carati* 17. Ci è pur altro da notare in cotesta malizïosissima lettera del Cottù per rispetto dell' espressioni. Scrive, che aveano i socj per *lor vantaggio* a lui ceduti i *rispettivi carati*, e che *gli era convenuto per evitare maggiore sconcerto di accettare le cessioni*: onde *trovavasi incaricato di* 17. *carati*. Stupenda abilità (si ridica la seconda volta) del Marchese Cottù! Se non lo svergognassero le tante, e sì

(a) *Si vegga l'* app. *a carte 66 e 67.*

e sì brutte mensogne, che dice, e che scrive, ci si farebbe credere l'huom più dabbene, anzi de' più perfetti del mondo. Ciascuno ne i danni vuol compagni: non gli vuole nel lucro. A pochi è dato di giungere a tanta perfezione, che voglian compagni nel lucro, e non gli vogliano poi ne' danni. Tra cotesti pochi sarebbe il Cottù. *Rilevanti* sono le *perdite* della società, nè ci è danaro in cassa *per fare il deposito* del terzo dovuto *alla R. Corte:* e questa già *vuole agire contra tutti gl' interessati:* e 'l buon Cottù, che per giustizia dovrebbe soggiacere a' danni per soli otto carati, facendo prevalere alla giustizia la carità, si addossa nove altri carati, e soggiace a' danni per diciassette: nè contento di essi usa ogni mezzo per addossarsi gli altri sette, che restano; e diviene così *la vittima di un tal sacrifizio*, come in una lettera del dì 14. del mese di Decembre scrisse di lui al Balio D. Geronimo Cardinale (*a*). Ecco la bella idea, che di se ci desterebbe in mente il Marchese Cottù, se le sue tante, e tutte inescusabili bugie non ci facessero creder di lui sempre il peggio. In fatti sì bella idea non si ebbe di lui nè meno in quella Giunta, che riferì, ch' e' *meritava di essere dichiarato innocente*. Stimarono i Ministri di quella Giunta, che si aveva il Cottù procurate le cessioni per suo privato interesse; ma in quel privato

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 54.

vato interesse non trovaron delitto, poichè (a) *siccome credea di certo* il Cottù, *che nella società vi fosse perdita di scudi* 20000, *la quale in ogni caso dovea cadere a suo danno, come il più benestante malleVadore della società*, così credea, che quando i socj *non accettassero i di lui carati liberandolo dall' obbligo di rispondere alla R. Corte*, era per lui men male avergli tutti, e solo correre il rischio: e che bastava cotesto *alternativo progetto* a scolparlo di dolo. Ma se *credea di certo* il Cottù, *che v' era nella società la perdita di* 20000. *scudi*, non era meglio per lui aver compagni, e averne dieci, quanti prima delle cessioni ne avea? S' e' restava solo, solo dovea *rispondere alla R. Corte* senza speranza di poter ricuperare picciola parte delle somme pagate. Per contrario avendo dieci compagni, caso che la R.C. da lui solo esigesse, aver potea ben fondata speranza di ricuperarne, quandochè fosse, le rate. Tornando ora alla lettera del dì 24. del mese di Gennaro, osserviamo in essa, che non contento il Cottù di fingere molti esempj di più cessioni ad indurre il Mortellitti a cedergli il suo carato, volle fargli credere ancora, che cedendo glielo riceveva un benefizio da lui. Così tentava d'ingannare ad un tempo, e di burlare il compagno.

Ma non si lasciò burlare, od ingannar da lui D.Giacomo

(a) *Son parole della Relazione della Giunta di Palermo.*

como Mortellitti: nè ſi laſciarono vincer da lui il Balio d'Andrea, i Baroni di Fiumegrande, e della Favarotta, e D. Niccolò Ernandez. La di loro avvedutezza non diè luogo alle menſogne, e la di loro coſtanza era tale, che'l Cottù non osò di combatterla colle armi viliſſime delle minacce, e de'doni. Il ſolo mezzo da vincergli eſſer poteva un tradimento: e queſto non era un mezzo ignoto al Cottù, che in fine con un tradimento gli vinſe.

Sin dal dì 4. del meſe di Ottobre dell'anno 1753. era ſtata rimeſſa al Tribunale del Real patrimonio una *offerta* del Salpietra, per cui accreſceaſi il fitto del jus proibitivo del tabacco di altri 7500 ducati l'anno, i quali poi giunſero a 12000. Di coteſta *offerta* non ſi era più parlato ſino al dì 8. del meſe di Febbrajo dell'anno 1754, nel qual dì ſi fece dal Muzio l'ultima ceſſione al Cottù. Dopo queſt'ultima ceſſione ſe ne cominciò nuovamente a parlare. Nel dì 15. del ſuddetto meſe di Febbrajo il Cottù diè *ſupplica* al Sign. Vicerè (*a*) *per via dello ſteſſo Tribunale*, dicendo, che *gli era pervenuto a notizia, che poco prima dal Tribunale ſi era deciſo di doverſi accettare l'offerta di duc.* 12000. *di D. Placido Salpietra:* ch'e' *poſſedea carati* 17*:* che *ſe mai aveſſe corſo l'offerta ſuddetta, ſarebbe ſoggiaciuto a gravi intereſſi atteſe le conſiderevoli commiſſioni di tabacchi, e*

H *che*

(a) *Si vegga l'* app. *a carte*

che nel progresso non poteasi accettare offerta minore del sesto: onde *non valens aliud agere* chiese *la preferenza al detto Salpietra .... sentendosi così ipso facto disciolta la società da esso contratta col Buil d'Andrea, ed altri compagni (a)*. Il Tribunale riserbandosi la provvedenza *facta liberatione*, destinò per la licitazione sulla nuova *offerta* il dì 19. di quel mese. Venuto il dì prescritto *si liberò* l'appalto al Salpietra, e la chiesta prelazione si esclusе. Ma ecco che 'l Cottù per mezzo di D. Gioseppe Vicini accresce incontanente l'*offerta* di altri annui duc. 600. Nel dì 20 si pubblica la nuova *offerta* di duc. 12600. Ma 'l Salpietra vi pon su per mezzo di D. Paolo Guarnotta 400 altri ducati: il Vicini aggiunge a i 400 altri 600: a i 600 aggiunge altri 1400 il Guarnotta, a di cui beneficio si libera finalmente l'appalto.

Questo è 'l nudo fatto, donde più conseguenze si tranno contra 'l Cottù. Dal non essersi parlato della *offerta* del Salpietra dal suddetto dì 4. del mese di Ottobre sino al suddetto dì 8. del mese di Febbrajo, e dal parlarsene dopo l'ultima cessione fatta dal Muzio al Cottù, si può verisimilmente dedurre, che disperando il Cottù di acquistare i carati degli altri cinque compagni, fece pensiero di escludergli colludendo col Salpietra, e facendone ammetter l'*offerta*. Ciò si conferma per

(a) *I fatti, che seguono, si leggono nell'* app. *dalla carta ... sino alla carta ...*

per molte lettere de' socj, e del Cottù medesimo al Balio d'Andrea (a), onde costa del grande impegno, che aveva il Cottù, che si cedesse l'appalto *al saputo offerente* Salpietra. Nè la costui *offerta* potea per Legge ammettersi altrimente, che rinunziando i socj al lor diritto. Il legittimo tempo da soprapporre la *sesta* era già corso. Ecco dunque la collusione. Il Salpietra senza il consentimento de' socj, od almen del Cottù non potea lusingarsi, che si accettasse l'*offerta*, cui ostava il decorso del tempo: e perciò non ne avea più parlato. Il Cottù senza il Salpietra non potea farla accettare. Doveano amendue esser d'accordo. Doveva il Salpietra rinnovare le instanze, perchè si accettasse, e 'l Cottù, che pe' 17 carati, che aveva, e pe' tanti speciosi caratteri, che sostenea nella società, la rappresentava quasi tutta, doveva opporglisi in modo, che 'l favorisse. Che tal fosse stato il concerto, si fa chiaro per fortissimi argomenti acconciamente tratti dalla stessa *supplica*, che si diè dal Cottù *per via del Tribunale* del Real patrimonio al Signor Vicerè. Se voleva il Cottù, che non si ammettesse l'*offerta* del Salpietra, non aveva a far altro, che semplicemente opporsi dicendo, ch' era passato il legittimo tempo da soprapporre la *sesta*. L' opposizione era quanto agevole a farsi, altrettanto malagevole a sciorsi. Ma 'l Cot-

H 2 tù

(a) *Si vegga l'* app. *a carte....*

tù voleva escludere i cinque rimanenti socj, e volea nel tempo istesso, che l'esclusione de' socj non gli s'imputasse a delitto. Perchè i socj restassero esclusi, alla *offerta* del Salpietra si oppose dicendo non già, ch' era passato il legittimo tempo della *sesta*, ma che *non poteasi quella offerta accettare* come *minore del sesto:* per le quali parole opponeasi alla sola quantità, e concedeva al Salpietra, che non era fuor di tempo l' *offerta*. La minor quantità era più tosto interesse del Regio fisco: la circostanza del tempo era il vero interesse della società. Dicendo dunque il Cottù, che *non poteasi l' offerta accettare come minore del sesto,* fa l'avvocato del fisco, ed è traditor de' compagni. Non si è detto ancor tutto. Acciocchè quella *offerta* più francamente dal Tribunal si accettasse, chiese ancora di essere preferito al Salpietra. Si sa, che chi chiede prelazione, non nega, anzi suppone diritto in colui, al quale vuol essere preferito. Finalmente mal potendo dissimulare la voglia, che avea di escludere i socj, chiese di esser preferito a condizione, che s' intendesse *ipso facto disciolta la società da esso contratta col Balì d' Andrea, ed altri compagni.*
Chi è ora, che non conosca il tradimento dal Cottù fatto a' socj, che non gli aveano voluto cedere i lor carati? Da lui, che doveva opporsi al Salpietra, non si dice quel, ch' era da dire per difesa della società: e quel, ch'era da inculcare, appena si tocca. Ed eccolo prevaricato-

re.

re. *Praevaricatio est transire dicenda: praevaricatio est etiam cursim attingere, quae sunt inculcanda*, disse Plinio il giovane (*a*) da giurisconsulto, qual era: e cotesto intese Marciano, quando del prevaricatore scrisse (*b*), *Translatitie munere defungitur*. Nè contenro il Cottù di omettere quel, che per difesa de' socj da ometter non era, volle ancora menar buono al Salpietra quel, che non gli si potea menar buono in alcun modo, cioè che si fosse fatta a tempo l'*offerta*: e questo è'l sommo grado, a cui la prevaricazione può giungere (*c*): questo è lo stesso, che *caussam adversario donare*, giusta la nobile espressione di Paolo (*d*). Sappiamo, che la *prevaricazione* è propria dell' accusatore, o dell' avvocato dell' attore, o del reo (*d*); ma sappiam pure, che abusava allora il Cottù del carattere, che avea per la cessione del Cardinale acquistato d' *intendente delle liti*: onde ben potrebbe a lui trarsi quanto nelle Leggi è scritto dell' avvocato: e finalmente sappiamo, che proprio dell'avvocato è'l solo nome di *prevaricazione*, non già'l delitto, che a tutti è comune, e si riferisce allo *stellionato*: onde anche i vocaboli di dolosa *dissimulazione*, e di *collu-*

(a) *Lib.* 1. *ep.* 20.
(b) *In L.* 1. §. *6. ad Turpill.*
(c) *V. cit.* §. *6.*
(d) *In L. praevaricatores* 212. *de verb. sign.*
(e) *V. Ant. Matth. in lib.* 47. *ff. tit.* 9. *c.* 1. *a num.* 3.

lusione sono comuni allo *stellionato*, ed alla *prevaricazione*. E' reo di stellionato al dir di Ulpiano (*a*) chi avendo roba ad un suo creditore obligata, la trasferisce in altrui *DISSIMULATA obligatione*. Reo di prevaricazione allo scrivere di Marciano (*b*) è colui, che *proprias probationes dissimulat*. Così scrive lo stesso Ulpiano (*c*), ch'è reo di stellionato *qui facit collusionem*: e lo stesso Marciano scrive, ch'è reo di prevaricazione *qui colludit* (*d*).

Perchè poi l'esclusion de' socj non gli s'imputasse a delitto, finse, *che gli era pervenuto a notizia*, *che poco prima dal Tribunale si era deciso di doversi accettare l' offerta di duc.* 12000 *di D. Placido Salpietra*. Così doveano i socj dolersi non di lui, che avea chiesta la prelazione, ma del Tribunale, che avea già *prima* con solenne decisione accettata l'*offerta*. Abbiam detto che 'l *finse*, poichè vero non era, che *avesse il Tribunale poco prima deciso di doversi accettare l'offerta di D. Placido Salpietra:* e ciò si prova per quel, che si legge appiè della supplica (*e*), *Die* 15 *Februarii* 1754. *ante prolationem sententiae fuit in Trib. exhibita supplicatio*. E come potea credere

(a) *In L.* 3. §. 1. *de stellion.*
(b) *In cit. L.* 1. §. *6.*
(c) *In cit. L.* 3. §. 1.
(d) *In cit. L.* 1. §. *6.*
(e) *Si vegga l'* app. *a carte*

dere il Cottù, che si fosse profferita già la sentenza? Si trattava d'un suo interesse: e'stava nel luogo, in cui la sentenza dovea profferirsi; e non sapea, se si era profferita, o no? E dà *per la via dello stesso Tribunale* una supplica al Sign. Vicerè, per esser preferito al Salpietra, senza informarsi, se si era accettata l'*offerta?* Tanta semplicità nel Marchese Cottù! Ah non gli si faccia un torto sì grande. Quel finger di credere, che si fosse profferita già la sentenza, è 'l più bel lavoro del suo mirabile ingegno. Agevola così l'accettazion della *offerta*, e si scusa, come può, co' compagni. Se non che, quando il Cottù si avesse proposto un fine sì reo, pur se ne potrebbe in qualche modo scusare. Il poveruomo non potendo più sofferire le *perdite sì rilevanti*, i *contrabbandi* favoriti dal *Sign. Consultore*, le *soverchierie de' Tribunali*, le *machine sotterranee della Corte*, i *pregiudizj della salute*, e i *rischi della vita*, volle uscire a quel modo d'affanno. Se se ne dolgono i socj, se ne dolgono a torto. Quante volte gli pregò, che avesser ceduto l'appalto al *saputo offerente Salpietra?* Ma sì fatte scuse non vaglion per nulla. Il Cottù migliora l'*offerta* del Salpietra, e soprappone altri 1600 ducati l'anno, che giunti a i 12000 del Salpietra fanno la somma di 13600. E non lo spaventano le *rilevanti perdite*, i *contrabbandi* favoriti dal Sign. Consultore, le *soverchierie de' Tribunali*, le *machine sotterranee della Corte*, i *pregiudizj della salute*, e i

rischi

rischi della vita? Tanto l'attristavano coteste funestissime idee, quando pagava 13600 ducati meno: e non l'attristano or che dee pagare 13600 ducati di più! Come le tante *perdite* son cessate ad un tratto? Com'è sì tosto mancata l'ira del *Signor Consultore*, de' *Tribunali*, della *Corte?* Come così di botto e' si è rimesso in *salute?* Per rispetto delle *perdite*, che turbano sovra ogni altro male l'animo d'un mercadante, e d'un mercadante ingordissimo, qual'è 'l Cottù, noi veggiamo, ch'e' le deplora nella sopraallegata lettera a D. Giacomo Mortellitti, ch'è del dì 24. del mese di Gennaro. E nel brevissimo giro di pochi giorni non solo cessan le *perdite*, ma cresce ancora il guadagno, e cresce cotanto, che pagando il Cottù 13600 ducati di più crede di fare il suo pro! E sempre piena di subiti ed inopinati avvenimenti sarà la vita prodigiosa del Marchese Cottù! Partito di Palermo il Balio d'Andrea nel corto spazio di soli cinque giorni va l'appalto in rovina: e poi tra 'l dì 24 del mese di Gennaro, e 'l dì 15 del mese seguente sale a tanta prosperità! False dunque erano le triste novelle, ch'e' tra' socj spargea delle *perdite* sì *rilevanti*, della *mancanza del danaro della cassa*, e delle *ingiustizie de' Tribunali*. Spargeale per ingannargli, ed escludergli dalla società. Dunque quando più mostravasi schivo dell'appalto, allora maggiormente l'ambiva. Dunque quando a' socj dicea, che conveniva di cedersi l'appalto al Salpietra, allora vo-

volealo per se. Se l'avesse voluto cedere al Salpietra, quando la costui *offerta* si accettò dal Tribunale, non avrebbe soprapposta altra somma. Dunque il Cottù proponeva a' socj il Salpietra, nulla di se dicendo, perchè s'e' mostrava di voler l'appalto per se, facea loro conoscere, che gli esagerati danni eran falsi, ed era certo, e grande il guadagno. E quì giova, che qualche altra cosa si dica dell'*alternativo progetto* (come il chiama la Giunta di Palermo) dal Cottù fatto a' socj, che o si prendessero i di lui carati *liberandolo dall'obbligo di rispondere alla R. Corte*, o gli cedessero i loro. Da cotesto *alternativo progetto* traeva il Cottù, secondochè si è detto, argomenti a provare la sua buona fede: e se ne persuase la Giunta. E di vero a conoscere la buona fede non ci è segno più chiaro della indifferenza: nè questa in altro miglior modo si mostra, che dandosi altrui l'arbitrio di far questa, o quella cosa. Facendo il Cottù quel *progetto*, tanto indifferente mostravasi, che nulla più. Due cose progettava a' compagni, e permettea loro la scelta. Ma libera è solamente allora la scelta, quando si noverano tutte le cose, tra le quali se ne ha da sceglier' una. Tra le due cose, che 'l Cottù proponea, ce n'era una terza, ed era la conservazione della società. Questa terza cosa, perchè voluta da' socj, e dal Cottù non voluta, a' socj non fu proposta. Si proposero loro due cose, amendue mal gradite: e la prima

 di

di esse, la qual'era *prendersi essi i carati del Cottù, e liberarlo dall' obbligo di rispondere alla R. Corte*, non sarebbe stata mai scelta da loro. Malagevole, e molestissima cosa era ritrovar nuova malleveria, per cui la *R. Corte* disobbligasse il Cottù. Dunque averebbono tra le due cose certamente scelta la seconda, la qual' era cedere i lor carati al Cottù. Dunque il Cottù, che in apparenza faceva a' socj un *alternativo progetto*, ben sapendo, che la prima cosa non si sarebbe mai scelta, proponea loro in sustanza una cosa sola, cioè che a lui cedessero i lor carati: ch'era quello, ch'e' voleva, e fingea di non volere. Ma venne poi tempo, in cui più fingere non potea, perchè non gli giovava di fingere. Se l'*alternativo progetto* si fosse fatto di buona fede, e con indifferenza, accettata dal Tribunale l'offerta del Salpietra, e' non l'avrebbe migliorata con tanto impegno. Che voleva da' socj il Cottù? Che 'l *liberassero dall' obbligo di rispondere alla R. Corte*. E non ne 'l liberava il Salpietra, anzi la stessa R. Corte accettando la nuova offerta? Perchè dunque soprapporre altre somme una e due volte? Dov'è ora la buona fede? dove l'indifferenza? E chi non conosce, con quanta malizia fece il Cottù quell'*alternativo progetto?* Il fece, perchè i socj avessero i danni per veri, e si risolvessero in fine di cedergli i lor carati. Ma la giustizia di Dio il deluse, lasciandolo vincere dal Salpietra, che accrebbe il fitto fino a duc. 15000 l'anno:

se

ſe non ſi voglia dire, che'l Cottù ſi rimaſe d'offerire altra ſomma per promeſſe e per doni. Che ſe non reſtò deluſo del tutto in pena del ſuo tradimento, la giuſtizia di Dio l' attende, e quanto più tarda, più grava. Ma ſia pure andata, come ſi vuole, la coſa, è certo, che lucroſo era l'appalto. Le nuove *offerte* del Salpietra, e del Cottù (coppia d'huomini ſcaltritiſſimi) e l'ultima *offerta* di 19000 duc. di più, ſecondo cui è ſtato dopo il tempo del Salpietra lo ſteſſo jus proibitivo affittato, non ce ne laſciano dubitare. A coteſti *indubitati indizj* [che tali ſono a giudizio de' più gravi Dottori (*a*)] a coteſti indizj, che di aperto dolo il convincono, che può riſpondere il Marcheſe Cottù? Ci abbiam noi recata in mano la *Relazione* della Giunta di Palermo, temendo, che 'l Cottù con qualche ſua *forte replica* non faceſſe vani riuſcire i noſtri argomenti. Ma grazie a Dio non ci è da temere. La replica è queſta, *In quanto poi al non eſſerſi oppoſto il Marcheſe all' offerta di Salpietra, e compagni, ſe ciò foſſe ſtato vero, la colpa ſarebbe ſtata comune cogli accuſanti, e particolarmente ſarebbe dello ſteſso Balì, che qual protettore della ſocietà dovea più di ogni altro opporſi alla offerta del Salpietra*. (Per Legge non ſi ſcolpa il reo chiamando altrui a parte del ſuo delitto. *Conſtitu-*

(a) *V. de Roſa prax. crim. p. 2. c. 4. n. 40, & 41.*

rionibus observatur, dice Ulpiano (*a*), *ut non relatione criminum*, *sed innocentia reus purgetur*. Oltre a ciò era il Cottù l' *intendente delle liti :* i socj, che stavano in Palermo, aveano a lui ceduti i carati, e i *quinti* : e'l Balio d'Andrea stava in Napoli) *Ma il caso soggiugne essere al contrario*, *mercechè resistendo il Marchese a non far ammettere la nuova offerta*, *Salpietra ricorse alla Corte*, *e ne ottenne ordine*, *che il Tribunale del R.P. dovesse esaminare*, *ed accettare la di lui offerta*, *qualora la conoscerebbe giusta*, (stupendissima abilità del Cottù nell' intricare i fatti! Ricorse alla Corte il Salpietra, e ne ottenne quell' ordine al Tribunale, primachè 'l Cottù facesse a' socj il gran favore di entrare nella società) *come il Tribunale dappoi l'accettò* (perchè la prevaricazione del Cottù gli diè giusti motivi d' accettarla, secondochè si è mostrato: nè gl' interissimi, e dottissimi Ministri di quel Tribunale l' averebbono accettata altrimente) *ed il Marchese vedendosi superato*, *dimandò la prelazione*, (e come si può tollerare sì gran mensogna del Cottù? Come può dire, che accettata dal Tribunale l'offerta del Salpietra e' *dimandò la prelazione?* E nol convince di falso quel, che negli atti si legge appiè della sua supplica, *Ante prolationem sententiae fuit in Tribunali exhibita supplicatio?*) *la qual prelazione non fu ammessa dal Tribunale*, (ma fece, che si ammettesse

(a) *In L. si qui* 5. *ff. de publ. jud.*

teſſe la nuova offerta del Salpietra) *e poi ſi diede ad offerire all'aſta, affinchè reſtando a ſe ſteſso l'arrendamento, aveſse potuto pagarſi colle ſue mani le groſse ſomme, che vi aveva impiegate, e non ricuperarle dalle mani altrui per via di litigj*. (Bella ragione, che ne reca il Cottù! Dunque amò tanto la pace, che per non litigare ſoprappoſe 13600 duc. l'anno facendo conto di gettargli in mare, giacchè prima di ſoprapporgli era dannoſo l'appalto: ed oltre a ciò ſi eſpoſe a tanti altri futuri danni! Alla *Pace*, Nume un tempo sì venerato, non ſi ſacrificò mai con tanto diſpendio in Roma. Falſi eran poi i crediti, ch' e' vantava: e dato che foſſer veri, la qualità del negozio, *in cui* dicea *di avere groſſe ſomme impiegate*, era tale, ch' e' poteva eſibendo poche ſcritture, cui dovea tener pronte, giuſtificar ſua ragione. Finalmente veri o falſi ch' e' foſſero, ſe ſi dovea litigare, ſi ſarebbe litigato ſempre o col Salpietra, o col Balio d'Andrea] *Quindi riflette il Marcheſe, ſe danno alcuno vi fu nella ſocietà per eſserſi trasferito ad altra compagnia l' arrendamento, quello potrebbeſi dire proprio del Marcheſe*. In ſomma biſognerà dargli il reſto. Ma i noſtri clienti non ſono per ora acconci di farlo.

III. ſtellionato commeſſo dal Cottù contr' al Balio d' Andrea.

SI paſſi ora ad un altro ſtellionato dal Marcheſe Cottù commeſſo contr' al Balio d' Andrea.

Si

Si è già parlato degl' ingiufti timori, ch' e' fece entrar nell' animo del povero Bruffolefe. Or coftui nel dì 26. del mefe di Gennaro dell' anno 1754. *ad inftantiam D. Johannis Cottù praefentis, & inftantis*, vale a dire *ingiuftamente atterrito per le precedenti minacce*, e per *la prefenza del Cottù* dichiarò per gli atti del notajo Facella, che i due carati, e i *quinti*, e la *colonna*, che giufta la lettera dell'albarano fociale del dì 5. del mefe di Settembre dell'anno 1753. parea che gli fpettaffero, fpettavano, ed erano da principio fpettati al Cottù: feguentemente nel Cottù trasferì tutte le azioni, che gli poteffero appartenere (*a*). Lo fteffo dì 26. fi fece un albarano, nel quale il Cottù dichiarò, che *intuitu*, vale a dire, in premio di *detta ceffione*, avea reftituita al Bruffolefe la *colonna*, e gli promife oltre a ciò la metà de' *quinti* per lo tempo paffato, e per l'avvenire (*b*). Se ci è chi o non ha conofciuto ancora, quanto cattivo huomo fia il Marchefe Cottù, o non è ancora perfuafo del gran timore, ch' entrò nell' animo del povero Bruffolefe; ora il conofca. Dice il Cottù, che gli *avea reftituita la colonna*. E quando? E dove? Ma non fe ne parli più: il Marchefe Cottù fe ne fa cofcienza, e confeffa di non averla reftituita. Si confideri ora lo ftato violento, in cui era il povero Bruf-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte 69., e 70.*
(b) *Si vegga l'* app. *a carte 72.*

Bruſſoleſe. Gli ſi dice ſul viſo, e dinanzi ad un pubblico notajo, e gli ſi fa confeſſare in iſcritto, che avea *ricevuta la colonna:* e' sa di non averla ricevuta, e tace. Ma ſi torni al Cottù. S'e' non l'avea reſtituita, come ſi ſcolperà di sì vituperoſa menſogna? Nella *Relazione* della Giunta di Palermo leggiamo, *In quanto alla reſtituzione della colonna fatta al Bruſſoleſe*, *riſponde* il Marcheſe Cottù *non eſſer vera, ma che ciò ſi era ſcritto* *PER SOLO SBAGLIO di colui, che avea ſcritto l'albarano a ſomiglianza di quelli ſottoſcritti dagli altri cedenti, a i quali veramente dal Marcheſe fu reſtituita in danaro la parte della colonna*. Se queſta ſia una di quelle *forti repliche*, per cui ebbe la Giunta per innocente il Cottù, noi nol poſſiamo ſaper di certo. Ma veriſimil non è, che que' dotti Miniſtri, de'quali coſtava, aveſſero avuta per *forte replica* una tanto inetta riſpoſta. Concedaſi, che l'albarano ſi foſſe diſteſo dal notajo: non ci ſi può negare, che fu ſottoſcritto dal Bruſſoleſe, e dal Cottù. Or chi crederà, che nè 'l Bruſſoleſe, nè 'l Cottù ſi foſſero accorti d'uno *sbaglio*, che per la ſua importanza non potea non avvertirſi. Per Legge ſi preſume, (e la coſa è tanto certa, e volgare, che 'l citar Dottori ci tornerebbe a vergogna), che chi ſottoſcrive una ſcrittura l'abbia prima ben letta, e conſiderata, come ſe tutta l'aveſſe di ſua mano diſteſa. Quel, che ora importa, ſi è, che i carati, e i *quinti*, che ſi fece il Cottù cedere dal Bruſ-

ſo-

ſoleſe, erano del Balio d'Andrea: e non poteva ignorarlo il Cottù. Eccone gli argomenti, cui non renderà di certo riſpoſta, che vaglia. I. E' da ſapere, che nell' anno 1752. fece il Bruſſoleſe due *offerte* migliorando quella, ſecondo cui era prima affittato lo ſteſſo jus proibitivo del tabacco, la prima nel meſe di Novembre, con cui ſoprappoſe duc. 10501 di più: la ſeconda nel meſe di Decembre, con cui ſoprappoſe altri ducati 10000. Or' era coſa pubblicamente nota in Palermo, che la prima ſi fece dal Bruſſoleſe a nome, ed a conto del Balio d'Andrea, tanto che 'l Tribunale del Real patrimonio in una *Relazione*, che 'l dì 17 del meſe di Novembre ne fece a S.M.C. diſſe, che ſi era fatta l'*offerta dal Bruſſoleſe*, *vale a dire dal Balio d'Andrea*. Oltre a ciò nell'albarano ſociale del dì 5. del meſe di Settembre dell' anno 1753, al quale intervenne il Cottù, ſi fece menzione della ſuddetta prima *offerta di duc.* 10501.: e vi ſi eſpreſſe ancora, che ne ſpettavano i *quinti al Balio d' Andrea*, perchè *da ſua parte* l'avea *fatta il Bruſſoleſe* (a). Non potea dunque non ſapere il Cottù, che 'l Bruſſoleſe nella *offerta* fatta un meſe prima non avea nè carati, nè *quinti*: e che queſti e quelli ſi apparteneano al Balio d'Andrea. E come poi potea credere, che nella ſeconda fatta un meſe dopo dal Bruſſoleſe, aveſſe coſtui *quinti*, e carati?

Do-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 2.

Dovea certamente presumere il contrario. Se 'l povero Brussolese non era huomo da aver carati e *quinti* in una *offerta* minore, come poteagli avere in una offerta molto maggiore? II. Le *colonne* di tutti i socj si pagarono da D. Ubaldo Berizzi al Baron Naso primo cassiere. Il Berizzi ne fece ricevuta in iscritto a' socj, e 'l Baron Naso al Berizzi. La ricevuta del Baron Naso, in cui si fa menzione della ricevuta del Berizzi, è negli atti *(a)*, e merita di esser letta. In essa si mentovano a nome uno ad uno i socj, e si notano distintamente le *colonne* corrispondenti a i carati di ciascuno di essi. Quivi della *colonna* del Brussolese affatto non si parla: anzi non si legge il suo nome. Le *colonne* son tutte corrispondenti a i carati: e costa per la medesima ricevuta, che la *colonna* di ciascun carato erano 285. once. Posto ciò si osservi, che 'l Brussolese ha carati, e non *colonna*: e per contrario la *colonna* posta dal Balio a proporzion de' tre carati, che giusta la lettera dell'albarano sociale son suoi, è molto maggiore. Or cotesta ricevuta del Baron Naso, come appartenente alla cassa passò con tutte le altre scritture del medesimo genere dal Baron Naso a D. Gioseppe Conti secondo cassiere, vale a dire, allo stesso Cottù, perchè 'l Cottù non altrimente volle entrare nella

 so-

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 267.

ſocietà, che ſotto le ſeguenti condizioni (*a*), che i ſocj l'eleggeſſero, come di fatto l'eleſſero, *in intendente general dell' appalto*, ed *IN CASSA*, e gli *conſtituiſſero*, come realmente gli conſtituirono *per* *ENTRAMBE LE CARICHE SUDETTE* *once* 300 *ogni anno*: che poteſſe, e doveſſe *nominar'* eſſo perſona *amovibile a ſuo piacere anche ſenza cauſa*, la quale non altrove, che *nella caſa di eſſo Cottù* doveſſe *tener la caſſa*, *e tutte le cautele*. E com' è poſſibile, che dal meſe di Settembre dell' anno 1753, nel qual tempo paſsarono nella caſa, e nelle mani del Cottù le ſcritture alla caſsa appartenenti, tra cui era certamente la ricevuta del Baron Naſo, ſino al dì 26 del meſe di Gennaro dell' anno 1754, nel qual dì ſi fece cedere dal Bruſſoleſe come proprj i carati e i *quinti*, non ſi foſſe curato mai di leggere la ſuddetta ricevuta? Richiedea la ſua carica, ch' e' la leggeſſe: e ce ne furono le occaſioni. Come potea non leggerla, quando per rendere veriſimili i danni della ſocietà, chiedeva a voce, o per lettere *ſupplemento di colonne?* III. Si è detto, che 'l Cottù nel dì 10 del meſe di Gennaro adunò i ſocj, e lor diſſe, che per le gravi perdite, e per le grandi ſpeſe della ſocietà conveniva, che *metteſſe ognun* la ſua parte. Or la riſpoſta, che fecegli il Bruſſo-

(a) *Si vegga l'* app. *a carta* 12, 13, *e* 14.

ſoleſe, fu queſta (*a*), *Il Signor Marcheſe sa, ch' io ſono fattura del Signor Balì*. Così ſcriſſe al Balio l' Ernandez: e merita la coſtui lettera tutta la fede per le coſe, che da noi ſe ne ſon dette in queſta Scrittura a carte XLVI.

Dunque il Cottù ſi fece doloſamente cedere i carati, e i *quinti* del Balio d'Andrea: nè ſi dubita, che aveſſe eſatti i *quinti*. Se ne parlerà nel Capo ſeguente. L'eſercitare doloſamente diritto ſull' altrui roba è un delitto, e perchè non ha nome, diceſi ſtellionato. Reo di ſtellionato è colui, che ſcientemente obbliga al creditore la roba aliena. Così 'l giuriſconſulto Paolo (*b*): così l'Imp. Gordiano (*c*). Quel, che da Paolo, e da Gordiano ſi dice del debitore, che obbliga ſcientemente la roba altrui, ſi dice per eſempio. Del rimanente lo ſteſſo è da dire di qualunque altro diritto, che doloſamente ſi eſerciti ſulla roba aliena, perchè la ragione è la ſteſſa. Così ragionando il dottiſſimo Anton Matteo eſteſe i luoghi di Paolo e di Gordiano al caſo, che talun venda ſcientemente la roba d'altrui (*d*), *Quod ad vendentem attinet, quandoquidem eadem eſt improbitas vendentis rem alienam, quae obligantis, non video, cur impune hoc abire debeat*. Di ciò non con-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 58.
(b) *In L. tutor* 16. §. 1. *de pign. act.*
(c) *In L.* 2. *C. de crim. ſtell.*
(d) *In lib.*47. *ff. tit.* 13. *n.* 5.

contento gli estese a tutti i casi, ne' quali si faccia impostura, o collusione. *Accedit, quod Jurisconsultus in L.3. §. 1. ff. hoc tit. generaliter responderit, stellionem esse, qui imposturam fecit, vel collusionem*. E chi è, che nella dichiarazione, e nell' albarano del dì 26. del mese di Gennaro non conosca impostura, e collusione?

Dalle cose dette può ciascuno raccorre, che alla Real Giunta di Palermo non si esposero tutti i fatti, e le circostanze di essi. O se tutto si fosse fedelmente esposto a que'savissimi Ministri del Re! Di certo non porterebbe ora il Marchese Cottù lo specioso titolo di Consigliere del supremo Magistrato del Commerzio, nè respirerebbe l' aria della Città di Palermo: che tal è la pena dello stellionato allo scrivere di Ulpiano (a), *Poena stellionatus nulla legitima est, quum nec legitimum crimen sit: solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli haec poena in plebeis egredi: in his autem, qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est*.

Resta a sciorsi una difficoltà, per cui si lusinga il Difensore del Marchese Cottù, che possa il suo cliente sfuggir la pena della Legge. E' dice, che l' azion criminale dello stellionato allora solamente compete, quando manca l' azion civile, come solo in difetto di qualunque altra azione può compe-

pe-

(a) *In cit. L. 3. §. 2. de stellion.*

petere l'azione *del dolo* (*a*), la quale ſimiglia tanto l'azione dello ſtellionato, che *quod in privatis judiciis eſt de dolo actio*, ſon parole di Ulpiano (*b*), *hoc in criminibus eſt ſtellionatus perſequutio*: onde ben potendo il Balio d'Andrea, e gli altri querelanti conſeguire per l' azion civile il rifacimento de' danni non dee loro permetterſi la querela dello ſtellionato.

E ſi può ſentir coſa più ſconcia? Regolarmente concorrono due azioni, l' una civile, l'altra criminale, perchè tendono a due diverſi fini. Queſta è regola indubitata di Legge: nè ci è ragione da trarne fuora la querela dello ſtellionato. Così l'acutiſſimo A. Fabro parlando del concorſo della ſuddetta querela, e dell' azion *pignoratizia contraria*, ch' è del tutto civile (*c*), *Actio quaelibet competens ſive ordinaria, ſive extraordinaria excludit actionem de dolo, quae non niſi ſubſidiaria eſt, ſed non excludit accuſationem, & perſequutionem ſtellionatus, quae extraordinariam habet coercitionem... publice autem intereſt, extra ordinem puniri eos, qui contra legum ordinem, & praeſcriptum deliquerunt. Ergo quod actio pigneratitia contraria competat creditori, non debet ei adimere accuſationem, & perſecutionem ſtellionatus, quae in eo favorabilior eſt, quam actio de dolo*. Non altrimente il giu-

(a) L. 1. §. 1. *de dol. mal.*
(b) *In cit.* L. 3. §. 5. *de ſtellion.*
(c) *In* L. 1. §. *ult. de pign. act. lit. c.*

giudizioſiſſimo Anton Matteo parlando del concorſo della ſuddetta querela, e delle azioni civili naſcenti dalla compera, e dal pegno (*a*), *Emti actio non illico excludit actionem ſtellionatus, ſicut nec per pigneratitiam accuſatio tollitur*. Per ſervire all' uſo del foro ſi ſon prodotte coteſte autorità di Dottori; ma non n'è uopo, dove ſon chiare le Leggi. Ecco come concorrono appreſſo il giuriſconſulto Paolo la querela dello ſtellionato, e l'azion *pignoratizia contraria* (*b*), *Contrariam pigneratitiam creditori actionem competere, certum eſt: proinde ſi rem alienam, vel alii pigneratam, vel in publicum obligatam dedit, tenebitur: quamvis & ſtellionatus crimen committat*: e più chiaramente appreſſo Ulpiano (*c*), *Si quis in pignore dando pro auro aes ſubjeciſſet creditori, qualiter teneatur, quaeſitum eſt. Rectiſſime Sabinus ſcribit, ſi dato auro aes ſubjeciſſet, furti teneri: quod ſi in dando aes ſubjeciſſet, turpiter feciſſe, non furem eſſe. Sed hic puto pigneratitium judicium locum habere: & ita Pomponius ſcribit. Sed extra ordinem ſtellionatus nomine plectetur, ut eſt ſaepiſſime reſcriptum*: e molto più chiaramente appreſſo il medeſimo Ulpiano (*d*), *Si quis quum aes pignori daret, affir-*

(a) *In lib. 47. ff. tit. 13. cap. 1. n. 5.*
(b) *In L. tutor 16. §. contrariam 1. eod.*
(c) *In L. ſi quis in pignore 36. pr. eod.*
(d) *In cit. L. 1. §. ult.*

firmavit, hoc aurum esse, & ita pignori dederit, videndum erit, an aes pignori obligaverit: & numquid, quia in corpus consensum est, pignori esse videatur: quod magis est. Tenebitur tamen pigneratitia contraria actione, qui dedit PRAETER stellionatum, quem fecit. Giudiziosamente la Glossa sulla voce *praeter* notò, *Nota, quod haec dictio PRAETER ponitur hic inclusive.* Non osta quel, che dell' azion *del dolo* dice Ulpiano, il cui luogo conviene che trascrivasi intero, *Stellionatum objici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit, quod objiciatur; quod enim in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in criminibus est stellionatus persequutio.* Chiarissima è la sentenza del testo. Non si dice in esso, che la querela dello stellionato si dà, quando non ci sia altra azion civile, ma dicesi, che si dà, quando non ci sia *aliud crimen*, altro delitto, altra querela. Quivi ancor si soggiunge, esser simile alla querela dello stellionato l'azione *del dolo*; ma la simiglianza in ciò solamente è posta, che come l'azion *del dolo* non si dà, quando ci sia altra azion civile, così non si dà la querela dello stellionato, quando ci sia altra querela nascente da altro delitto nominato. Si distinguano i due diversi generi di giudizj, a' quali si riferiscono la querela dello stellionato, e l'azion *del dolo*, e sarà chiara la cosa. Cotesti generi di giudizj si distinguono da Ulpiano, il quale parlando dell' azion *del dolo* di-

ce,

ce, *in privatis judiciis:* parlando della querela dello ſtellionato dice, *in criminibus*.

CAPO II.

Reo di molti, e gravi furti è 'l Marcheſe Cottù.

DA' delitti, che nome non anno, paſſiamo a' delitti, che han nome; e cominciamo da' furti. Dalla notiſſima definizion del furto, che leggeſi nelle *Inſtituzioni del jus civile* (a), ſi raccoglie, che non ci è furto ſenza *contrettazione*: che queſta eſſer dee *frodolenta*: e che 'l fine di eſſa eſſer dee non altro, che 'l *lucro*. Concorrono tutte e tre coteſte qualità ne' fatti, che ſoggiungeremo del Marcheſe Cottù.

I. furto dal Cottù fatto al Balio d' Andrea.

FEceſi cedere il Cottù, ſecondochè ſi è detto, dall' impaurito Bruſſoleſe i *quinti* del Balio d'Andrea: nè poteva od ignorare, che al Balio ſi apparteneſſero, come già ſi è moſtrato in queſta ſteſſa Scrittura a carte LXXII: o luſingarſi, che 'l Balio ſe ne contentaſſe. Ecco la frode. E-ſigè

(a) *Lib.* 4. *tit.* 1. §. 1.

ſigè poi realmente i *quinti*, che gli furon ceduti: e di ciò coſta per un *mandato* del Tribunale diretto a D. Domenico Termini, con cui gli ſi ordinò (a), che pagaſſe a D. Giovanni Cottù Marcheſe di Roccaforte i *quinti* di diciaſſette carati, tra' quali eran compreſi, come in più luoghi di queſta Scrittura ſi è detto, i due carati fattiſi cedere dal Bruſſoleſe: e non è poſta in dubbio l'eſecuzion del *mandato*. Ecco la *contrettazione*. Che finalmente tutto aveſſe fatto per far guadagno, cui più, che altri, è ſtato ſempre inteſo il Cottù, non è da dubitare. Ed ecco il furto.

Il furto dal Cottù fatto alla ſocietà.

TRa' ſocj ſi commette il furto, ma non come facilmente ſi commette, così facilmente ſi ſcopre. Eſſendo il ſocio padron d'una parte del danaro, o d'altra roba comune, nel dubbio preſume la Legge in di lui pro. *Plerumque credendum eſt*, ſcrive Ulpiano (b), *eum*, *qui partis dominus eſt*, *jure potius ſuo re uti*, *quam furti conſilium inire*. Ma ſe ſi provi, ch'e' ne uſa di naſcoſto, e con animo di non farne ſaper nulla a' compagni, al ſuo privato fine unicamente intendendo, reo è di furto: e 'l medeſimo Ulpiano l'inſegna (c), *Rei communis nomine cum ſo-*

 cio

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 223.
(b) *In L. merito* 51. *ff. pro ſocio.*
(c) *In L. rei communis* 45. *ff. pro ſoc.*

cio furti agi poteſt, *ſi per fallaciam*, *dolove malo amovit*, *vel rem communem* CELANDI ANIMO *contrectet*. *Sed & pro ſocio actione obſtrictus eſt*, *nec altera actio alteram tollit*. Il Cottù *celandi animo* usò del danaro della caſſa: e convincentiſſime ne ſono le pruove.

Si è detto in queſta iſteſſa Scrittura a carte LI, che nel dì 24. del meſe di Gennaro dell' anno 1754 e' fece in benefizio della R. Corte il depoſito del terzo aſcendente ad once 10963, tt. 7, 4, e che nella *girata* della *poliza* diſſe, che *pagava de' ſuoi proprj denari con animo di ripetere dagli altri ſocj o fidejuſſori il proprio contingente*, *ed agire contro li medeſimi nella ſteſſa guiſa*, *come poteva agire la ſteſſa* R. Corte, *a cui intendeva in tutto e per tutto ſubentrare*. Si è quivi ancor detto, (e la ſuddetta *girata* il conferma) ch'e' ſparſe tra' ſocj la falſa voce, che non ci era danaro in caſſa: ma che per due *fedi* de' Razionali dell' appalto coſtava, ch' erano di quel tempo in caſſa once 20000: onde traevaſi, ch' e' volle ad un tempo dare ad intendere a' ſocj, che dannoſo foſſe l'appalto, e fare il ſuo pro rubando. Or queſto fatto, ch' è uno de' più vituperoſi furti del Cottù, conviene, che quì minutamente ſi eſamini. Primieramente ſi noti, che le ſuddette *fedi* (*a*) ſon tratte da i *libri della caſſa*, che poſſono dirſi

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 78. *Ma meritano coteſte* fedi *di eſſer lette*, *e ſono nel* proc. off. *a carte*

dirsi *libri del Marchese Cottù:* seguentemente l'autorità di esse è grandissima. Secondamente si osservi quel, che in esse si dice, che *si trovavano esistenti in cassa once* 20003, 5, 14. *sino al giorno* 31 *Gennaro* 1754. *dedotti tutti gli esiti, e pagamenti fatti per tutto detto giorno.* Finalmente si avverta, che la *poliza*, con cui si fece il pagamento del terzo, dal Cottù si *girò* nel dì 30 dello stesso mese di Gennaro: giorno, in cui *esistea nella cassa* poco men del doppio. Dunque il terzo si pagò col danaro della cassa. Questa è una necessaria conseguenza, che da quelle indubitate premesse si trae. E non dicono i Razionali, che le once 20003, 5, 14. *esisteano in cassa dedotti tutti gli esiti e pagamenti fatti sino al giorno* 31 *Gennaro?* E 'l pagamento del terzo non era uno degli *esiti fatti* prima di quel dì? A scusare il Cottù si avrebbe a supporre, che nel dì 30, in cui la *poliza si girò*, non *esistesse* in cassa danaro, e che la notte di quel giorno, o nel dì dappresso fossero dal Ciel cadute quelle once 20000. Ma chi non sa, che 'l danaro si ritraeva dalle vendite de' tabacchi, e come queste ogni dì si faceano, così quello esigeasi, e veniva in cassa ogni dì? E perchè dunque finse il Cottù di pagare il terzo co' suoi danari? Per rubare il danaro della cassa, e nascondere con un falso credito il furto. Ed ecco in lui l'*animo di celare*, in cui ripone Ulpiano il furto, che dal socio al socio si fa. Cade in acconcio un altro

 luogo

luogo di Ulpiano (a), *Falsus creditor* [*hoc est, qui se simulat creditorem*] *si quid acceperit, furtum facit*. Se non che potrebbe quinci l' acuto Contraddittore trarre argomento a difesa del suo cliente. Ulpiano non nel solo fingersi talun creditore, ma nella *contrettazione* fa consistere il furto: e perciò soggiunge, *si quid acceperit*. E noi confessiamo con ischiettezza, che a cotesto argomento non sapremmo rendere secondo i principj legali convenevol risposta. E pur non giova al Cottù: e se 'l Contradditore nol sa, sallo bene il suo cliente. Si ricorda il Cottù, che nel dì 12. del mese di Marzo e' fece a D. Gioseppe Conti *cassa del Regio appalto del tabacco* ricevuta privata di *once* 11851, 20, 7, tra le quali van comprese (e in quella ricevuta espressamente si dice) le *once* 10963, 7, 11. *a nome della R. Corte a complimento delle once* 18238, 7, 4. *per saldo dell' ultimo terzo* (b). Dunque la *contrettazione* non manca. Dunque il Cottù fece un furto a' socj di quelle porzioni, che loro spettavano sopra le suddette once 10963, 7, 11, che fingendosi creditore si fece pagar dalla cassa. Quì ci prende vaghezza di sapere, perchè 'l Cottù volle indugiar tanto ad esigere le once 10963, 7, 11? Considerevolissima era la somma; ce n'era in *cassa* se non prima del dì 31, cer-

(a) *In L. falsus* 43. *de furt.*
(b) *Si vegga l'* app. *a carte.* 78 *e* 79.

certamente in quel dì somma molto maggiore, e 'l Cottù non era huomo da differirne il riscotimento fino al dì 12 del mese di Marzo. Noi crediamo (e 'l crederemo fino a che 'l Cottù non cel faccia scredere, altra ragione allegandone) ch' e' volle menare in lungo l'esazione, perchè gli servisse quel falso credito a giustificare le voci, e le paure, che per ingannare i socj falsamente avea sparse. Si senta ora la *replica* del Cottù. *La mancanza del danaro in cassa*, son pa-role della *Relazion* della Giunta, *intende giustificarla il Marchese col fatto, che quando passò la cassa in potere de' nuovi arrendatarj, non ritrovarono se non che once* 570. Maliziosissima *replica*, che confonde i tempi, e suppon vero quel, ch'è posto in questione. Quel, che ora si esamina, è, se nel tempo del pagamento del terzo v'era o no danaro in cassa. Il Cottù, che avea l'*animo di celarlo*, e rubarlo a' socj, dice di no, soggiungendo, che *per non farsi mandar le guardie* (*a*) gli convenne di pagarlo co' suoi danari: noi per contrario producendo due *fedi* de' Razionali dell' appalto chiaramente mostriamo, che appunto in quel tempo v'erano in cassa 20000. once, e più. Dunque mal si giustifica *la mancanza del danaro in cassa* per un *fatto* accaduto sette mesi dopo, (che non prima del

dì

(a) *Così disse a' socj quel dì, che gli adunò. Si vegga questa Scrittura a carte...*

di 27. del mese di Agosto (a) passò *la cassa in potere de' nuovi arrendatari*) prima del qual tempo e' si avea fatte indebitamente pagare le suddette once 10963, 7, 11, e n'avea tratte ancora altre once 5357, tt. 2, 3. per diversi altri pagamenti (b): onde per fare il Cottù restare in cassa once 570, obblia le once 5357, tt. 2, 3 dalla cassa pagate, suppone non appartenenti alla cassa le once 10963, tt. 7, 11, ch'e' si fece pagare. Ma questa appunto è la question, che si tratta, e che per le *fedi* de' Razionali è decisa già contra lui.

III furto dal Cottù fatto alla società.

NON men grave è un'altro furto dal Cottù fatto a' socj sul prezzo de' tabacchi. E' da sapere, che tre de' socj dierono commessioni di tabacchi, e ne fecero venire per la società, il Balio d'Andrea, D. Ubaldo Berizzi, e'l Marchese Cottù. A costui pe' tabacchi venuti, primachè la società si sciogliesse, pagò D. Giuseppe Conti *cassa d'appalto* once 9239, tt. 15.: e pe' tabacchi venuti in tempo, ch'era già sciolta la società, dovea la nuova società del Salpietra pagare in virtù di convenzione altre once 8000. Di ciò non si può dubitare. Ce ne sono negli atti i legit-

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 225.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 75, 78, *e* 79.

gittim documenti (a). Sul prezzo di tutti coteſti tabacchi il Cottù fece a' ſocj il furto di once 5121, tt. 22, 10: e della chiariſſima pruova, che ce n'è, ne ſono i noſtri clienti tenuti alla nuova ſocietà del Salpietra. Queſta accorgendoſi, che 'l prezzo convenuto era troppo alto, non intendea di pagarlo intero: e ſe ne accorſe ponendo mente a i prezzi de' tabacchi fatti venire dal Balio d'Andrea, dal Berizzi, e da lei medeſima. I prezzi di tutti coteſti tabacchi eran quaſi gli ſteſſi: dove per contrario il prezzo de' tabacchi fatti venire dal Cottù gli ſoverchiava d'aſſai: e pure riguardandoſi o la qualità di eſſi, o le circoſtanze del luogo, e del tempo, non era da por differenza tra queſti, e quelli. Ricorſe dunque al Tribunale contr' al Cottù (b). D'ordine del Tribunale il prezzo de' tabacchi fatti venire dal Cottù ſi riduſſe da i Razionali dell' appalto al prezzo de' tabacchi fatti venire dal Balio, dal Berizzi, e dalla ſocietà del Salpietra, e ſi vide, che l'eccedea nella ſomma di once 5121, tt. 22, 10. (c) E non è queſto un bel furto? Come può ſcolparſene il Marcheſe Cottù? A qual cagione aſcriverà sì grande eccesſo di prezzo? Al caſo? Ma non ſi aſcrive mai al caſo quel male, che può pre-

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 247, 249, 251, 253, 255, 257, *e* 259.
(b) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 223.
(c) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 240.

prevedere, e cui può riparare l'umana prudenza (*a*): e si ha per riparabile il male, se altri prudentemente operando in esso non cade. Vien tanto male al solo Cottù, non al Balio d'Andrea, non al Berizzi, non alla società del Salpietra! L'ascriverà forse a sua imperizia? No non può d'imperizia notarsi un huomo, ch'è nell'arte del mercatantare invecchiato: che per quell'arte a tante ricchezze è salito: che mercè la sopraffina cognizion di quell'arte è stato dal Re creato Consigliere del supremo Magistrato del commerzio. Resta dunque, che a dolo si ascriva: e n'è pur grandissimo argomento il non aver voluto il Cottù, tuttochè richiesto, dar conto del costo. Ma sciocchi che siamo! Ecco che di falsa logica il Cottù ci convince dimostrando, che oltre le tre proposte cause ce n'è ancora una quarta, che lo scagiona. Si trascrivano le parole della Relazione, *Le repliche del Marchese sono state, che i tabacchi, quantunque commissionati si fossero per uso della società, nondimeno . . . le compre non erano state fatte con danaro sociale, ma proprio, e a nome, e rischio di se medesimo . . . onde poi capitati nel Regno, ben potea con qualche suo vantaggio venderli alla società, nulla ostando esser egli nel numero de' consocj, poichè secondo il comun sentimento*

(a) *L. cum duobus* 52. §. 3. *ff. pro soc., in quem locum v. Bykersboek. lib.* 2. *Obs. c.* 10., & *Joh. Water lib.* 1. *Obs. c.* 6.

to de' giuristi ben procede la formale duplicità in una materiale persona con tutti quelli effetti, che giustamente possono ammettersi in più persone distinte. E per questa stessa *formale duplicità di persona* scusa il Cottù l' aver ricusato di dare il conto. Ma questa volta sciocco è 'l Cottù. Dunque non nega, che 'l vero prezzo de' tabacchi era minore, e che vendendogli alla sua società per prezzo maggiore, il fece per suo privato guadagno. Dunque confessa il furto. Ma soggiunge il Cottù, che potea ben farlo per legge in virtù della *formale duplicità di persona*. O se si fosse il caritativo Cottù compiacciuto di sporre cotesta *legal teorica* al Balio, ed al Berizzi! Si sarebbero *duplicati* anch' essi per fare qualche guadagno sul prezzo de' lor tabacchi. Se non che non se ne sarebbono persuasi: come non se ne persuase punto lo Spettabile d'Airoldi, che ben esaminate le pretensioni della nuova società del Salpietra, e l'eccezioni del Cottù per rispetto del prezzo de' tabacchi già pagato dalla prima società, scemò con sua sentenza il prezzo pagato togliendone once 1187, com' *eccesso di prezzo* (a). Ma che che sia per legge di cotesta *formale duplicità*, di cui le strettezze del tempo non ci permettono di ragionare; risponda il Cottù, se può rispondere, agli argomenti, che contra lui si tranno dalle sue medesime confessioni. Alla Real Giun-

M ta

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 112, 113, *e* 114.

ta di Palermo e' confessò (nè può negarlo, perchè l' ha quella rispettabile Giunta riferito in iscritto a Sua Maestà) che *si erano i tabacchi commissionati* PER USO DELLA SOCIETA'. Dunque più di quel, che avea speso, non poteva esiger da' socj: il soprappiù era un furto. *Item si*, dice Ulpiano (*a*), *in communem rivum reficiendum impensa facta sit, pro socio esse actionem AD RECUPERANDUM SUMTUM, Cassius scribit*. La sola *spesa*, che ha fatta, può'l socio *ricuperare*: altro non può pretendere. Nè giova al Cottù l'avere speso danaro *proprio*, non *sociale*. Il socio nel caso di Ulpiano avea parimente speso il *proprio* danaro: poichè 'l *proprio* danaro è quello, che propriamente si dice *ricuperarsi*. Ne vuole il Cottù l' autorità d' un Dottore? Eccogliene una, ch' essendo del Fabro dee valere per molte. Dopo di aver detto, che può'l mandatario ripetere quel, che ha speso di suo per uso del mandante, soggiunge (*b*), *Idem juris est in sociis, si quid unus DE SUO in caussam societatis impenderit*. Il Fabro gli decide contro la causa. Ha speso il Cottù danaro *proprio*, non *sociale*, *impendit de suo*: ma l'ha speso *per uso della società*, *in caussam societatis impendit*. Dunque non potea pretender nulla oltre lo speso. Alla confessione dal Cottù fatta nella Giunta di Palermo potrem-

(a) *In L. quum duobus* 52. §. 12. *ff. pro socio*.
(b) *In L. idemque* 10. §. *idem* 9. *ff. mandati*.

tremmo aggiungerne altre ben molte fatte nelle ſue lettere, che ſono nell'*appuramento de' fatti* a carte 102, 103, e 104. Ma ſe ne traſcrivano quì due ſole. La prima, ch'è conformiſſima a quella, ch' e' fece nella Giunta, leggeſi in una lettera ſcritta al Mortellitti nel dì 18. del meſe di Gennaro (a), *Non devo tralaſciare di confirmarvi, che per le groſse ſomme da me pagate per li tabacchi fatti venire PER L' ARRENDAMENTO, ſenza conſiderare quegl' ingenti pagamenti, che ſi dovranno far di proſſimo per quegli altri, che da un giorno all' altro ſi attendono, per le commeſſioni date al preſente vado creditore della ſocietà di rilevanti ſomme.* Ma dice il Cottù, che ſebbene ſi foſſero fatte le compere de' tabacchi per *l' arrendamento*, e *per uſo della ſocietà*, nondimeno ſi fecero a *ſuo nome*, *ed a ſuo riſchio*. Coteſta sì ch'è diſtinzione inaudita nelle ſcuole, e nel foro. E' regola di Legge (*b*), *commoda cujuſque rei eum ſequi, quem ſequuntur incommoda*. Se dunque ſi comperarono i tabacchi *per uſo*, vale a dire *per comodo* della ſocietà, parimente della ſocietà doveva eſſere il riſchio. Ma ci è altra lettera da lui ſcritta allo ſteſso Mortellitti nel dì 24 del medeſimo meſe (*c*), nella quale ſcrivendo con ſincerità, e verità [che non

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 103.
(b) *L.* 10. *de reg. jur.*
(c) *Si vegga la ſteſſa carta dell'* app.

avea forse allora studiato tanto in giurisprudenza] confessò più chiaramente, [e questa è la seconda confessione] che a nome, e seguentemente a rischio della società da lui si comperarono, e si fecero venire i tabacchi. *Sì per mancanza d'introiti, come anco perchè è venuta quantità di tabacchi PER PROVVISIONE DI QUESTO GENERALE ARRENDAMENTO, non è stato perciò possibile finora farsi il deposito, come pure per supplire alle grosse commessioni si trovano DALLA SOCIETA' DATE DI TABACCHI*. Se la *società* è quella, che *dà le commessioni*, è chiaro, che queste si danno a nome, ed a rischio della società.

Ma sia pure un furto [dice il Cottù] l'eccesso del prezzo; poichè tutti i danni e tutti i lucri della prima società del Balio d'Andrea son passati alla seconda del Salpietra, sol questa potrebbe, nè può più quella, darne querela. E 'l Cottù, che con tanto acume d'ingegno distingue in un sol huomo individuo per legge due persone formalmente diverse, non sa poi distinguer nel furto l'interesse, e la vendetta? Compete per l'interesse la civile azione: per la vendetta compete la criminale. E' passato alla nuova società l'interesse: restata è la vendetta presso l'antica, perchè nel tempo del furto, ch'è 'l tempo, in cui l'azione nasce e si acquista, all'antica società si fece l'offesa. Darebbe il Marchese Cottù l'azion criminale di furto contr'al ladro, che abbia prima della querela restituita al padrone la roba

fur-

furtiva? Risponderebbe certamente di no. S'e' vuol che non si dia, quando l'interesse è semplicemente passato da persona a persona, molto più dee volere, che non si dia, quando per la restituzion della roba si è tolto affatto l'interesse di mezzo. Ma non la nega Ulpiano (a), *Qui ea mente alienum quid contrectavit, tametsi mutato consilio id domino postea reddidit, fur est; nemo enim tali peccato poenitentia sua nocens esse desiit.* Gran luce aggiunge al trascritto luogo di Ulpiano il seguente nobilissimo luogo di Anton Matteo (b), *Poenitentia non videtur esse modus legitimus perimendi criminis, ut de furto respondit Ulpianus in L. qui ea mente 65. de furt. Et absurdum sane foret, furem liberari poenitentia rerumque ablatarum restitutione; quum enim qui delinquunt, & privatos laedant, & rempublicam, utique utrisque satisfacere debent; illis quidem rerum ablatarum restitutione; huic vero ex solutione poenae.* Ma nel caso nostro ci è una gran circostanza di fatto. La società del Salpietra ha chiamato in giudizio il Cottù, e seguentemente l'intera società del Balio d'Andrea: e pretende il rifacimento del danno venutole dall'eccesso del prezzo de' tabacchi del Cottù. Ecco dunque che quando pur vera fosse la falsissima massima del Cottù, che necessario per l'azion criminale è l'inte-

te-

(a) *In L. qui ea mente 65. ff. de furt.*
(b) *In lib. 47. ff. tit. 13. c. 2. n. 3.*

tereſſe, non ſi è queſto ancora eſtinto nella ſocietà del Balio, e ſente ancor'eſſa i danni, e porta innocentemente le pene del furto del Marcheſe Cottù.

Delle pene del furto non è da dir molto. Si sa, che regolarmente ſono arbitrarie, che ſono ignominioſe, che ſono afflittire di corpo, e per le circoſtanze, tra cui ſi novera la *gran quantità*, [circoſtanza, che nella preſente cauſa non manca] poſſono eſtenderſi ſino alla morte (*a*).

CAPO III.

Reo è 'l Cottù d'ingiuria, di calunnia, e di falſo.

Dovrebbe eſſer queſto un lungo Capo di queſta Scrittura, ma per le ſomme anguſtie del tempo, in cui ſiamo, convien che ſia forſe il più breve.

Reo è 'l Cottù d'ingiurie e di calunnie fatte al Balio d'Andrea.

Si è moſtrato nel I Capo dalla carta XVI ſino alla XXII, che 'l Cottù chiamò due volte in giudizio il Balio d'Andrea chiedendo l'indebito, e che con sì manifeſta calunnia il chieſe, che 'l Giudice

(a) *Menoch. de arbitr. jud. caſ.* 295.

dice non contento di averne al Balio renduto diritto co' suoi decreti, in una *relazione*, che ne dovette fare a S. M. C., ingenuamente confessò, *che non avea saputo comprendere, come il Marchese Cottù pretendesse di avere azione*. Cotesto criminoso fatto del Cottù si è da noi per saldi principj di Legge, e per autorità di gravi Dottori provato essere stellionato. Ma se tal forse non è, certamente è delitto di calunnia, e d' ingiuria, rimettendosi all' arbitrio dell' offeso la scelta dell' una, o dell' altra querela, tuttochè 'l giudizio principale sia stato meramente civile. Abbiam citato a provar ciò nel suddetto I Capo a carte xxiv, e xxv. un luogo degl' Imperadori Diocleziano e Massimiano (*a*), che quì trascriviamo, *Si tibi servitutis improbe moveatur quaestio, solennibus ordinatis de calumnia, vel injuria [prout vindictae viam elegeris] habita contestatione, posteaquam servus non esse fueris pronunciatus, adversus eam sententiam postulare potes :* e giova ancora di trascriver quì quel, che scrisse nel suo comento il Baldo, *Criminaliter potest accusari, qui per calumniam fuit civiliter litem prosequutus*.

E non è questa la sola ingiuria, di cui è reo il Cottù. Molto più gravi ingiurie fece al Balio d' Andrea in due suppliche date a S. M. C. In esse espose, che (*b*) *la pretension criminale* del Balio con-

(a) *In L. si tibi* 31. *C. de liber. caus.*
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 146.

contra lui *era stata machinata al solo oggetto d'impedire il pagamento delle grosse somme, che a lui doveva* [eran queste appunto quelle, che furono poi dichiarate indebite] che (*a*) le *dette quantità si* eran da lui *mutuate al Balio con riceverne le debite cautele*: [e pure quando chiamò 'l Balio in giudizio, non parlò mai di *mutuo*, e non esibì mai *cautele* tuttochè dal Balio istantemente richieste] che i suoi *crediti eran liquidi ed esecutivi:* [e pure *il Giudice non sapeva intendere, come pretendesse di aver' azione*] (*b*) che 'l Balio era un povero, e sospetto di *fuga ;* e che (*c*) *avea fatto correr voce, che fra brieve sarebbe per allontanarsi dalla Città di Palermo*.

L'azion criminale delle ingiurie compete anche per le ingiurie leggiere, secondochè maestrevolmente insegna Anton Matteo (*d*): nel qual caso leggiera è parimente la pena. Ma gravi sono le ingiurie fatte al Balio dal Cottù. Sono gravi le ingiurie o per la cosa stessa, o per le circostanze. Trattano assai bene cotesto punto il Menochio (*e*), e'l testè citato Anton Matteo (*f*). Nelle ingiurie fatte al Balio considerevolissime sono

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 156.
(b) *Si vegga l'* app. *a carte* 149.
(c) *Si vegga l'* app. *a carte* 147.
(d) *In lib.* 47. *ff. tit.* 4. *c.* 2. *n.* 7.
(e) *De arbitr. cas.* 263.
(f) *In cit. tit.* 4. *c.* 1. *n.* 6.

ſono le circoſtanze, e la coſa ſteſſa. Il Baliò, ſecondochè dal Cottù ſi dipinge, è un huomo, che *per non pagare* al creditore *le groſſe ſomme*, ch' *eſecutivamente* gli dee, finge nel creditore delitti di ſtellionato, di furto, di falſo, e gliene dà querela. Un huomo di tal fatta ſarebbe un iniquiſſimo, e diſonoratiſſimo huomo. Dunque dal Cottù ſi offende l' onore del Balio d'Andrea, e gravi ſono ſempre le offeſe, che ſi fanno altrui nell' onore. Dunque le ingiurie per la coſa ſteſſa ſon gravi. E molto più gravi ſono per le circoſtanze, che le accompagnano. Si fanno eſſe ad un Cavalier nobiliſſimo, *Gran Croce* della riſpettabiliſſima *Religione di Malta*: gli ſi fanno in iſcritto: la ſcrittura ſi preſenta al Principe: dal Principe ſi rimette a' Magiſtrati: e ſi fa da' Magiſtrati inſerire ne' pubblici *proceſſi*: onde naſce il *notorio*, ed un *notorio*, la cui memoria per molti e molti anni non manca. Quella ingiuria, ch' eſpreſſa ſemplicemente colla lingua, od a quattr' occhi, o tra pochi non ſoggiacerebbe alle pene della Legge civile, ſi puniſce, ſe colla penna, od alla preſenza di molta gente ſi faccia. Il rinfacciare altrui alcun vizio di natura, qual ſarebbe l' eſſer loſco, o gobbo, è un' ingiuria, di cui non ſi briga la legge, come Anton Matteo dottamente ha moſtrato (a); ma 'l rinfacciarglielo *in coetu*, al dire del medeſimo giudi-

(a) *In cit. cap.* 1. *n.* 3.

ziosissimo Autore è ingiuria da punirsi: e lo stesso è da dire altresì, se la stessa, od altra simigliante ingiuria gli si faccia in iscritto. Vizio di natura, che non offende il costume, è l'essere un huomo sciocco: e pure il Menochio (*a*) seguendo il Cino, Angelo, ed altri non dubita, che sia da punire ad arbitrio del Giudice chi 'l dica in iscriito d' altrui. Or che diremo del Marchese Cottù? Del di lui dolo è manifestissimo indizio la falsità di quel, ch' espose. Falso era il *mutuo*, false le *cautele*, falsi i tanti *crediti liquidi, ed esecutivi*, falsa la *povertà* del Balio: vano il sospetto della *fuga*: e pruove chiarissime ne abbiam recate in questa Scrittura dalla carta XVI fino alla XXII. Dell'animo poi, ch' ebbe il Cottù d'infamare il Balio d'Andrea, non ci lasciano punto dubitare le cose medesime, ch'e' ne scrisse. *Rectissime responsum ab interpretibus*, dice Anton Matteo (*b*), *& communi quidem calculo, ea, quae sua natura probrosa sunt, in dubio casu praesumi injuriandi animo dicta*. Della pena non è da disputare. Le offese per se son gravi: gravi ne sono le circostanze, e la circostanza gravissima è questa. Le indegnissime cose, che si sono scritte dell' onoratissimo Cavaliere Fra D. Gioseppe d'Andrea, si sono esposte al proprio Sovrano. Il fonte dell'onore è 'l Sovrano, e l'essere nella di lui mente mal di-

(a) *In cit. cas. n.* 13.
(b) *In cit. cap.* 1. *n.* 10.

dipinto un vassallo è poco men che un' infamia: certamente è somma sventura. E di fatto sul dubbio, che vero fosse quanto avea del Balio esposto il Cottù, S. M. Cattolica per provvedere a quel, che potesse avvenire, prudentissimamente ordinò (*a*), che *non si lasciasse colui uscir dal Regno fino al fine della causa*. Merita dunque il Cottù la pena, che meritano gli autori de' *libelli famosi*, pena, la quale per una Costituzione di Valentiniano e Valente (*b*) sarebbe *capitale*; ma restringendosi quella Costituzione, come da' più dotti restringesi (*c*), al solo caso, che d' altrui si scrivan cose, che gli potrebbono, se vere fossero, far meritare la medesima pena, non già cose, che gli offendessero solamente l' onore, come nel nostro caso; sarebbe pena arbitraria, ma sempre afflittiva di corpo (*d*).

Reo è 'l Cottù di falso.

NOtissimi sono i tre requisiti della falsità, cioè la mutazion del vero, la mutazion dolosa, e la mutazion pregiudiziale ad altrui. Or tutti e tre concorrono in un fatto del Cottù risguardante il solo Balio d' Andrea: il qual fatto nel Capo pre-

(a) *Si vegga l'* app. *a carte* 141.
(b) *In L. un. C. de fam. lib.*
(c) *V. A. Matt. in cit. c.* 2. *n.* 6.
(d) *Menoch. in cit. cas. a n.* 34. *A. Matth. in cit. c.* 2. *n.* 5.

precedente si è considerato come un furto, e quì si dee considerare come una falsità. Si fece il Cottù cedere dall'atterrito Brussolese i carati, e i *quinti* del Balio d'Andrea. E primieramente gli fece dichiarare con giuramento, che la *colonna*, i carati, e i *quinti* erano da principio spettati ad esso Cottù: ed eccolo reo di spergiuro, e di falsità. Nell' albarano poi del medesimo giorno il Cottù dichiarò, che aveva al Brussolese restituita la *colonna*, *colonna* non mai restituita, come l'ha dappoi confessato egli stesso: ed eccolo reo di un' altra falsità. Del di lui dolo in cotesto fatto molto si è detto in questa Scrittura dalla carta LXXI fino alla LXXV: ed essendosi pur quivi mostrato, che la *colonna*, i carati, e i *quinti* si appartenenano al Balio, riesce ora manifestissima la mutazione del vero. E non men manifesti sono i danni, che al Balio ne vennero. Quelle scritture appunto produsse il Cottù nel Tribunale, e per le *false assertive*, ch' erano in quelle, esigè, come suoi, i *quinti* al Balio dovuti: per rispetto poi della *colonna*, si è pur detto a carte XX e XXI, che l' esigè D. Nicolò Ernandez, come spettante al Balio suo zio, al quale certamente spettava; e che la temerità del Cottù giunse a segno, che chiamò 'l Balio in giudizio pretendendola come sua: e questa è quella calunniosissima azione, di cui parlando il Giudice nella *Relazione*, che al Re ne fece, dicea *di non sapere intendere, come* il Cottù *pretendesse di averla*. Ma

se

ſe aveſſe il Giudice avuto ſotto gli occhi il ſopraccitato albarano, avrebbe molto meno potuto intenderlo. Dice, che avea reſtituita la *colonna* al Bruſſoleſe; dunque anche dato, che ſua foſſe ſtata una volta, dopochè l' avea *reſtituita*, vale a dire, trasferita in altrui, più ſua non era. E ſe ſua più non era, con qual fronte vien poi in giudizio a pretenderla come ſua? Il Cottù contraddice a ſe ſteſſo, onde non è da maravigliare, che non ci ſia chi l'intenda. Solo, e facilmente s'intende, che di quel, ch'e' dichiarò nell' albarano, e di quel, che poi preteſe nel Tribunale, ſi forma un miſto vituperoſiſſimo di falſità, e di calunnia.

Segue una ſeconda falſità, che nol ſolo Balio offende, ma tutti i ſocj accuſatori del Cottù. Nell' albarano ſociale (*a*) dichiararono i ſocj, tra' quali era il Cottù, che aveano eſſi lo ſteſſo dì ſottoſcritti *altri* 12 *albarani originali*, ciaſcuno da tutti: onde ciaſcun ſocio il teneſſe in poter ſuo, e'l poteſſe pubblicare, quando gli tornaſſe in piacere. Data dal Balio la querela al Cottù (*b*), coſtui pubblicò per gli atti del notajo Paolino Facella il ſuo albarano, e l'eſibì per giuſtificare la ſua doloſa condotta, e deludere le giuſte querele, che gli ſi davano, e la pubblica vendetta; ma l'eſibì (chi 'l crederebbe?) in molte ſuſtanziali parti

O ſì

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 106 *a t.*
(b) *Si vegga il* proc. difenſ. *a carte* ....

sì bruttamente falsato, che nulla più. E non poteva il Balio esibirne un'altro de' dodici rimanenti albarani originali, e convincerlo di falsità? Niuna cosa era più agevole a fare, niuna più agevole a prevedere. La fece il Balio (a), e non la previde il Cottù. Non è questo un bel tratto della Divina provvedenza, che confonde talvolta gl'iniqui, e tuttochè scaltrissimi gli fa cadere in vergognosissimi errori? Le parti, nelle quali è falsato l'albarano esibito dal Cottù, e i pregiudizj, che per quelle falsità si recarono a' socj, minutamente si notano nell'*appuramento de' fatti* a carte VII, VIII, X, XI, XV, XVI, XVII, e XX: e noi preghiamo i savissimi Ministri, che sì degnamente siedono nella Suprema Giunta di Sicilia, che le degnino d'un guardo. Intanto è da maravigliare, che nella *Relazione* della Giunta di Palermo nulla si dica d'un fatto sì scandaloso, nel qual concorrono tutti e tre i requisiti della falsità.

Resta una terza falsità dal Cottù commessa nel corso del presente giudizio per debilitare la querela datagli dal Balio, e dagli altri. Nella *rubrica* era scritto, *De FURTO MAGNO commisso in emtione tabacorum pro computo societatis*. Le parole *De furto magno* furono viziate, e si mutarono in queste altre, *De fraude magna*. Il Balio d'Andrea pensò di darne, come fece, nuova querela

(a) *Si vegga il* proc. off. *a carte* 91.

rela al Cottù. Ricorse a S. M. C., da cui s'impose alla Giunta, che *avesse fatta pronta ed esatta giustizia*. Quel, che poi fece la Giunta, leggesi nella *Relazione*, che abbiam tante volte citata. Si legge in essa così, *Fattosene dalla Giunta diligente esame, con rivolgere tutto intero il processo, si rinvenne solamente, che nella rubrica erasi nuovamente scritto* = De fraude magna = *quando prima a tenor dell' accusa si era scritto* = De furto magno = *ma ciò essendosi da noi stimato un errore dell' Attuario della causa, proceduto forse dall' accusa anteriormente proposta nella G.C. criminale, e dopo trasmessa a questa Giunta, nella quale leggevasi la parola* fraude, *e non* furto..... *E considerando pure la Giunta, che negli atti, e termini giudiziarj del processo leggevansi senz' alterazione le parole del* furto magno: *quindi riparò a quell' errore della sola rubrica con un atto provisionale scritto nella margine di essa sotto li* 31. *Giugno* 1758. *contenente, che quelle parole* = De fraude magna = *Si considerassero come se dal suo principio fossero state scritte* = De furto magno. Ed ecco una falsità del Cottù divenuta *un errore dell' Attuario della causa*. Più luoghi di cotesta *Relazione* abbiam noi trascritti in questa Scrittura, e poichè in essi semplicemente si riferiva quel, che avea detto difendendo se stesso il Cottù; mostrando noi gli errori, che vi si conteneano, di fatto o di legge, abbiam ripreso il Cottù, non la Giunta. Ma in quest' ultimo luogo, che

 ab-

abbiam trascritto, parla la Giunta, nol Cottù. Riprenderemo noi dunque la Real Giunta di Palermo? Sì per non mancare a' clienti. Ce ne scuserà presso lei l'obbligo, che abbiamo di difendere la ragion loro: e'l farem poi con sommo rispetto, secondochè si conviene. La Giunta di Palermo dice, che *solamente nella rubrica* erasi il furto mutato in *frode*, non avvertendo al doppio titolo del processo, cioè all'esteriore, ed all' interiore, ne' quali due titoli la stessa mutazione si osserva. Ma questa è una omissione da non farne gran caso. Venendo ora a quel, che importa, confessiamo ingenuamente, che non ci si rende verisimile cotesto innocente *errore dell' Attuario della causa*. Che importava all' Attuario, che si leggesse *de furto magno*, o *de fraude magna?* Nulla. Non era dunque verisimile, che se ne desse pensiero. Per contrario una volta che si era scritto, *de furto magno*, importar gli dovea, che le parole già scritte non si mutassero. Sanno tutti, massimamente coloro, che son versati ne' giudizj, e nel foro, esser cosa pericolosissima por mano alle scritture de' pubblici processi, ed alterarne menoma parte, tuttochè non sustanziale: e'l sanno più, che altri, gli Attuarj delle cause, i quali, perchè ne sono i custodi, d'ordinario ne corrono il rischio. Ma s' ingannò forse l'Attuario, dice la Giunta, osservando la querela *anteriormente proposta nella G.C. criminale*, *in cui leggeasi* fraude, *non* furto. E com'è verisimile, che l'Attuario,

il

il quale avea ſcritta di ſuo carattere la *rubrica* a tenore della ſeconda querela, badaſſe alla prima data nella G. C., la qual non dovea giudicar della cauſa; e non alla ſeconda data nella Giunta, che ne dovea giudicare? Com' è veriſimile, che l'Attuario credeſſe, dover la ſeconda lezione emendarſi per la prima, e non più toſto la prima per la ſeconda: quandochè sa ciaſcuno, che per la ſeconda ſcrittura ſi corregge la prima. Ma poſto ancora, che aveſſe l'Attuario avuto giuſto motivo di credere, che per errore ſi foſſe ſcritto *de furto magno*, e ch'era da ſcrivere *de fraude magna;* com' è veriſimile, che vi aveſſe poſto mano di ſuo capriccio, e ſenza ſaputa de' querelanti? Avendo coſtoro nella prima querela ſcritto *fraude*, nella ſeconda *furto*, poteva al più dubitar l' Attuario, s' e' voleſſero accuſare il Cottù di *furto*, ò di *frode*. Trattavaſi dunque d' interpetrare la mente de' querelanti, ch' eran preſenti. E l'Attuario della cauſa l' interpetra a modo ſuo, e falſa la ſcrittura ſenza farlo ſaper loro nè prima, nè dopo? E vi pon mano ſenza farlo ſapere alla Giunta, od almeno a quel degno Miniſtro, che faceva in eſſa le parti del fiſco, al quale, fatta già ſolennemente la rubrica, ſi era acquiſtata ragion contr'al reo! Si aggiunge, che ſecondo un Capitolo del Re Alfonſo (*a*) ſi fa la *rubrica in plena Curia*, ed inteſo

l'*Av-*

(a) *Cap.* 145.

l'*Avvocato delle parti accusanti*. E potea non saper l'Attuario, che come si dovea fare, così doveasi emendar la *rubrica*, essendo la ragion dell' uno, e dell' altro atto la stessa? Non ha dunque simiglianza di vero, che ciò fosse stato un *errore dell' Attuario*. Ma quando pur fosse stato un errore, com'*error* non leggiero, e come commesso nel proprio uffizio, e seguentemente non escusabile, era da punirsi in qualche modo. Non era gran fatto, che si facesse star prigione due o tre giorni ad esempio d'altrui: o che almeno gli si togliesse la causa. Ma stimò la Giunta, che non meritasse pena un *errore* innocente *dell' Attuario della causa*. E pure se è vero, com'è verissimo, che'l dolo anche per indizj si prova (*a*), le congetture, che abbiam noi tratte finora dal verisimile, farebbono credere a chichessia, che non fu *errore*, fu *dolo*: e che 'l sospinsero a tanto i be' danari del Marchese Cottù. Se all' Attuario non importava, che nella *rubrica* si leggesse in uno, o in altro modo, al Cottù molto importava, che le parole *de furto magno* si togliessero dalla *rubrica*, e vi si scrivesse *de fraude magna*. Non ogni frode infama. Senza frode non è mai lo *stellionato*, e pure lo stellionato non infama (*b*), almeno non sempre (*c*). Infama sempre il fur

to

(a) *L. dolum 6. C. de dol. mal.*
(b) *L. stellionatus 2. ff. de stellion.*
(c) *V. A. Matth. in lib.* 48. *ff. tit.* 18. *c.* 3. *n.* 4. & 5.

to (*a*). Molte sono le frodi, la cui pena non trapassa la relegazione. La pena del furto è regolarmente maggiore della relegazione, e concorrendo la circostanza della *gran quantità*, si estende alla morte: onde essendo scritto nella *rubrica de fraude*, potea sperare il Cottù di non essere incarcerato: per contrario essendovi scritto *de furto magno*, non lo sperava. Ed ecco come quel famoso *CUI BONO* ci fa conoscere, come fosse andata la cosa.

La pena del falso regolarmente è la deportazione, e la pubblicazion de' beni (*b*). Sappiamo, che per farsi luogo a cotesta pena, è necessario che concorrano tutti i requisiti, de' quali abbiam parlato. Ma non perchè dalla viziata *rubrica* del processo, o da altra falsità del Cottù non ne sia venuto al Balio, ed agli altri querelanti alcun danno; ne può seguire, ch' e' possa andarne impunito. Ciò sarà, che 'l Cottù non soggiaccia alle pene ordinarie del falso: non sarà mai, che non sia punito d'altra pena ad arbitrio del Giudice. Questa è la più sana, e la più ricevuta sentenza, *Haec omnia*, scrive Menochio (*c*) *sine controversia procedunt, cum falsum illud alteri detrimentum adfert. Sed quaestionis est cum nemini nocet? multi in ea opinione sunt, poenam aliquam* in-

(a) *V. A. Matth. loc. cit. n.* 4.
(b) *L.* 1. §. *ult. ad L. Corn. de fals.*
(c) *De arbitr. jud. cas.* 306. *n.* 14., *&* *seq.*

indicendam non esse ... Verum probabilior, & receptior est sententia, hunc falsarium evitare quidem falsi poenam ordinariam, sed non extraordinariam. Soggiunge poi, che que' Dottori, i quali par che liberino nel proposto caso il falsario dalla pena, son da intendere della pena ordinaria, non della straordinaria. *Animadvertat lector, Doctores hac de re verba facientes solum dicere, hunc falsarium non puniri poena falsi, non negantes, eum posse puniri alia poena extraordinaria.*

Ecco le querele date al Marchese Cottù. Gravi sono i suoi delitti, e tanto meno scusabili, quanto più vili. Il fonte di essi è l'avarizia, che di tutte le passioni è la più biasimevole, perchè la più vile. L'animo umano di sua natura generoso ed altero non vi s'immerge altrimente, che per gran forza di non ordinaria malizia. Or se i varj gradi delle pene convien che corrispondano a i varj gradi della malizia umana, gravissime pene si aspetti il Marchese Cottù dalla giustizia del Re. Così la privata, così la pubblica vendetta richiede: questa sempre necessaria ad esempio d'altrui: quella dalle Leggi permessa a consolazione d'un giusto dolore. E qual dolore più giusto di quel, che ci viene da gravissimi danni, che ci faccia per tradimento un amico, un fratello? che *amicizia*, e *fratellanza* è la società da' giurisconsul ti chiamata. Questa in breve è l'idea della causa presente. Il Marchese Cottù gentilmente invitato alla società

cietà dal Balio d'Andrea, ed accoltovi con molti segni di stima e di onore intende solamente al suo privato guadagno, ed alla rovina de' socj, cui non solo toglie lucro co i contrabbandi, che fa, ma reca danno co' furti. Ed ora ruba al Balio d'Andrea i *quinti* de' due carati del Brussolese, i quali eran del Balio: ora allo stesso Balio, ed agli altri nostri clienti più e più migliaja di once sul terzo, ch' e' finge di pagare alla R. C. di suo danaro, e sul prezzo de' tabacchi, usando a conseguire il suo fine gl'infami mezzi delle mensogne, delle falsità, degli spergiuri: e di ciò non contento collude col Salpietra: ed ecco distrutta la società del Balio d' Andrea: ecco passa nel Salpietra l'appalto: ecco tolto a' nostri clienti quel lucro, che avrebbon fatto per tutto il sessennio, se non si fosse l' appalto trasferito in altrui, lucro quanto grande, altrettanto certo. Que' 15000 scudi l'anno soprapposti dal Salpietra, i quali per l'intero sessennio giungeano a scudi 90000, e le once 47526, che la nuova società del Salpietra nel sessennio lucrò, sarebbe stato un bel guadagno della società del Balio, ed a proporzion de' 9 carati, ch' essi vi aveano, ne sarebbono spettati loro 88342 ducati e più. Ed un socio tanto dannoso, un socio tanto infedele in premio delle sue frodi, e del suo tradimento si fa pagar dalla *cassa* il doppio salario d' once 300, e sel ritiene? Ed osa ancora un tal socio d'insolentire contra 'l Balio d' Andrea, e D. Gia-

como Mortellitti, involgendo il primo in molte ingiuste liti, cagione di gravi dispendj, e di amarissime cure; e ricusando di restituire al secondo la *colonna* di once 500, che pose da principio in *cassa*? Ma venuto è 'l tempo da portar le pene de' suoi delitti, e da rifare i danni a i traditi compagni. E forse pur questo è 'l tempo da punirsi altre sue antiche frodi, di cui sono i documenti negli atti (*a*). Le antiche colpe aggiungon gran peso alle nuove: e i buoni giudici delle nuove pongon mente ancora alle antiche, e queste puniscono in quelle: e avvien talvolta, che, sebbene non meriti la pena di morte il delitto, pur ne condannino l'autore a morte sol perchè solito di delinquere. *Ratio hujus doctrinae illa est, quod qui inemendabiles sunt, ii tollendi e republica sint: quemadmodum medici membra insanabilia urunt, secant, ne contagione totum corpus pereat.* Con questo nobilissimo luogo di Anton Matteo (*b*) questa nostra Scrittura si chiuda.

Di Casa il dì 13. del mese di Aprile dell' anno 1762.

Ferdinando Cinisi.
Giuseppe Pasqual Cirillo.

(a) *Si vegga la* giunta *all'* app. *a carte* XX, XXI, XXVI, XXVIII, XXIX, XXXI, *e* XXXVIII.
(b) *In lib.* 48. *ff. tit.* 18. *n.* 27.

Per D. Nicola Brancaccio contro Brancaccio XIV.
Difesa del Collegio de' Greci, e del Vescovo di Mileto XV.
Per D. Serafina Tramonti XVI.
Per D. Teodolda Romano Colonna XVII.
Per lo testamento di D. Bernardo Meola XVIII.
Fatto e ragioni per D. Giacoma Forti XIX.
Per li fratelli Vitale XX.
Per li PP. di S. Domenico XXI.
Per D. Alessandro de Franciscis XXII.
Per lo principe di Cursi Cicinelli XXIII.
Per D. Beatrice Passano.
Per D. Tommaso Micheli XXIV.
Per lo secondo ceto di Catanzaro XXV.
Per lo Balio D. Giuseppe d'Andrea XXVI.